SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 ottobre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della salute:

Agenzia italiana del farmaco:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 199

Ministero dell'interno

DECRETO 4 ottobre 2006.

Approvazione dei certificati relativi alla richiesta di contributo erariale spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'anno 2006, per i servizi gestiti in forma associata.

06A09381

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 agosto 2006, n. **268.**

Regolamento recante disposizioni applicative in materia di tassazione dei redditi di imprese estere collegate in attuazione dell'articolo 168, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera *o)*, concernente la riformulazione dell'articolo 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003, riguardante l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società;

Visto, in particolare, l'articolo 168, del citato testo unico, recante disposizioni in materia di imprese estere collegate che prevede, al comma 4, l'emanazione delle disposizioni attuative con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento all'articolo 8-*bis*, riguardante le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'articolo 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, riguardante l'individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo vigente sino al 31 dicembre 2003 (cd. «black list»);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, riguardante l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni già attribuite al Ministero delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 27 febbraio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-4317/UCL del 5 maggio 2006;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Presupposti di applicazione delle disposizioni concernenti l'imputazione dei redditi di imprese estere collegate

1. I redditi conseguiti da imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, sono imputati alle persone fisiche o ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche non titolari di reddito d'impresa, residenti in Italia, che detengano, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di dette imprese, società o enti, non inferiore al 20 per cento ovvero al 10 per cento in caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati. Si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

2. Non si applicano le disposizioni del comma 1 per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori a fiscalità privilegiata che operano in tali Stati o territori per il tramite di stabili organizzazioni.

3. Si considerano residenti o localizzati in territori con regime fiscale privilegiato, così come individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, le imprese, le società e gli enti ammessi comunque a fruire di tale regime.

4. Ai fini della verifica delle percentuali di partecipazioni agli utili, per le persone fisiche si tiene conto anche di quelle spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5 del citato testo unico.

Art. 2.

Determinazione dei redditi

1. Il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, è costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei componenti positivi presuntivamente ritraibili dagli elementi dell'attivo patrimoniale del soggetto non residente.

2. La determinazione in via presuntiva dei componenti positivi si ottiene applicando al valore degli elementi dell'attivo di seguito indicati, anche se detenuti in locazione finanziaria, i corrispondenti coefficienti di redditività:

a) beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *c)*, *d)* ed *e)* del citato testo unico, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie: 1 per cento;

b) crediti: 1 per cento;

c) immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: 4 per cento;

d) altre immobilizzazioni: 15 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'utile lordo di bilancio e la congruità dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o più soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 3.

Imputazione e tassazione dei redditi

1. I redditi determinati ai sensi dell'articolo 2, convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente, sono assoggettati a tassazione separata dai soggetti partecipanti residenti, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente, con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento.

2. Dall'imposta determinata ai sensi del comma 1, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 165 del citato testo unico delle imposte sui redditi, le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente, in misura corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del soggetto residente.

3. Gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione all'utile per il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni del precedente periodo si applicano agli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; a questi effetti, detti utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dall'impresa, società o ente, localizzato nello stato o territorio con regime fiscale privilegiato che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.

4. Il costo della partecipazione nell'impresa, società o ente non residente è aumentato dei redditi imputati ai sensi dell'articolo 1 e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.

Art. 4.

Obblighi dichiarativi

1. Il soggetto partecipante residente deve dichiarare i redditi dell'impresa, società o ente non residente, in apposito prospetto della propria dichiarazione dei redditi, fornendo l'indicazione di tutti gli elementi richiesti per la determinazione del reddito.

Art. 5.

Interpello

1. I soggetti partecipanti residenti possono ottenere la disapplicazione della disciplina dell'articolo 168 del citato testo unico delle imposte sui redditi, producendo istanza d'interpello volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 167. Ai fini della risposta positiva da parte dell'amministrazione finanziaria rileva, in particolare, la circostanza che l'impresa, la società o l'ente non residente svolge effettivamente un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero la circostanza che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.

2. All'esercizio dell'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.

Art. 6.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato negli articoli precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento in

materia di tassazione dei redditi delle imprese estere controllate di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana. Le disposizioni in esso contenute hanno effetto per il periodo di imposta in corso a tale data.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi:

«Art. 168 *(Disposizioni in materia di imprese estere collegate).* — 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'art. 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.».

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma 1, lettera *o)*, della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale:

«Art. 4 *(Imposta sul reddito delle società).* — 1. Nel rispetto dei principi della codificazione, per incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea, la riforma dell'imposizione sul reddito delle società si articola, per quanto riguarda l'imponibile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)-n) (omissis);

o) riformulazione dell'art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato al fine di estenderne l'ambito di applicazione anche alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. In assenza del requisito del controllo invece della determinazione dell'imponibile secondo le norme nazionali, sarà prevista l'imputazione del maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfettariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale;».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 167 (già art. 127-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi:

«Art. 167 *(Disposizioni in materia di imprese estere controllate).* — 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'art. 2359 del codice civile, in materia di società controllate e società collegate.

4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 84, 96, 111, 112; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 58 e 86, comma 4, e 102, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.».

— Per il riferimento all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda nella premessa al titolo.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 8-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

«Art. 8-*bis (Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione).* — Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'art. 8:

a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;

e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere *a)* e *b)*.».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante le norme di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ha istituito il registro dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero della giustizia.

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come, da ultimo modificato dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

«Art. 2 *(Ministeri).* — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero della pubblica istruzione;

16) Ministero dell'università e della ricerca;

17) Ministero per i beni e le attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 5 e 73, comma 1, del citato D.P.R n. 917 del 1986:

«Art. 5 *(Redditi prodotti in forma associata).* — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice resi-

denti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.».

«Art. 73 *(Soggetti passivi).* — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.».

— Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è stato modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2003.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 85, comma 1, del citato D.P.R. n. 917 del 1986:

«Art. 85 *(Ricavi).* — 1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *d)*, si applica il comma 2 dell'art. 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44 emessi da società ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere *c)* e *d)* precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.».

— Per il riferimento all'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi, si vedano, rispettivamente le note alle premesse e le note al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 2195 codice civile:

«Art. 2195 *(Imprenditori soggetti a registrazione).* — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, recante il regolamento concernente le disposizioni in materia di tassazione dei

redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'art. 127-*bis*, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 5 *(Interpello)*. — 1. Ai fini del comma 5 dell'art. 127-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'interpello, corredato degli elementi necessari ai fini della disapplicazione della norma di cui al citato art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rivolto alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio.

2. La risposta è resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero per le imprese già operanti nei Paesi di cui al citato art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 entro centottanta giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio. Decorso il termine senza un atto espresso, la risposta si intende comunque resa positivamente nel senso della non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 127-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al caso che forma oggetto dell'interpello.

3. Ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore dell'interpello, il fatto che l'impresa, la società o l'ente non residente svolge effettivamente un'attività commerciale, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, come sua principale attività nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attività oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 127-*bis*, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa, la società o l'ente partecipato.

4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente l'esercizio dell'interpello e l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.».

Nota all'art. 6:

— Per il riferimento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, si vedano le note all'art. 5.

06G0288

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - regione del Veneto», adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige con deliberazione n. 01/2005 del 15 febbraio 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il quale prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2005, con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, relativo a «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Adige»;

Considerato che con deliberazione n. 1/2001 del 18 dicembre 2001 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Adige ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - regione del Veneto» e che l'avviso di adozione del progetto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 10 marzo 2002 e nel Bollettino regionale del Veneto n. 32 del 22 marzo 2002;

Considerato che con deliberazione n. 1/2002 del 1° agosto 2002 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Adige ha adottato il «Progetto di variante del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - regione del Veneto, e che l'avviso di adozione del progetto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge

18 maggio 1989, n. 183, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 29 agosto 2002 e nel Bollettino regionale del Veneto n. 92 del 13 settembre 2002;

Visto il parere della Conferenza programmatica svoltasi il 26 aprile 2004 ed il 10 maggio 2004;

Visto il parere della regione Veneto sul Progetto di piano stralcio e sulla sua variante, riassunto nella deliberazione del Consiglio regionale n. 81 del 15 dicembre 2004;

Vista, infine, la deliberazione n. 1/2005 del 15 febbraio 2005, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige - regione del Veneto» costituito da: relazione illustrativa di sintesi e relazione tecnica, tavole ed elaborati di perimetrazione e norme di attuazione e prescrizioni del piano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 27 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - regione del Veneto», adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Adige con deliberazione n. 1/2005 del 15 febbraio 2005.

Il «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - regione del Veneto si compone dei seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa di sintesi;

b) tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica e di rischio idraulico norme di attuazione e loro allegati;

c) tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree a rischio da colata detritica;

d) tavole ed elaborati di perimetrazione delle aree a rischio da frana;

e) norme di attuazione e prescrizione del piano.

Art. 2.

Gli elaborati e gli allegati al «Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige - regione del Veneto» sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del suolo e presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Adige-Trento. Gli elaborati di tale piano sono altresì disponibili sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Adige al seguente indirizzo www.bacino-adige.it

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2006

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 203

06A09367

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 2006.

Approvazione del «Piano stralcio tutela ambientale conservazione zone umide - area pilota "Le Mortine"», adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, con deliberazione n. 02/2005 del 26 luglio 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il quale prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2005, con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Mat-

teoli, sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 10 agosto 1989 di «Costituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto il decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 398, di «Disposizione per l'accelerazione degli investimenti e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» convertito, con modifiche, in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *c)* e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto, in particolare, l'art. l7, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183 che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, nell'ambito del Piano stralcio tutela ambientale è stato elaborato, il Progetto conservazione delle zone umide - Area Pilota «Le Mortine»;

Considerato che il Progetto conservazione delle zone umide - Area Pilota «Le Mortine» è stato adottato, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno con delibera n. 2 in data 7 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1999;

Considerato che il predetto Progetto conservazione delle zone umide - Area Pilota «Le Mortine» è stato oggetto di osservazioni da parte degli enti territoriali in base al disposto della legge n. 183/1989;

Considerato che, a seguito delle suddette osservazioni e di opportune concertazioni, si sono rese necessarie le seguenti modifiche al progetto di piano: revisione delle aree umide su tutto il Bacino e revisione della zonizzazione e delle norme dell'area pilota «Le Mortine»;

Vista la delibera n. 2 del 26 luglio 2005 con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato la variante al piano stralcio Conservazione zone umide - Area Pilota «Le Mortine»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il progetto di variante al piano stralcio tutela ambientale «Progetto conservazione zone umide Area Pilota Le Mortine» adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 26 luglio 2005, costituito dalla tavole grafiche e dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

a) elaborati cartografici:

carta dell'individuazione delle aree umide e zone ripariali lungo i corsi d'acqua, non protette in scala 1:100.000;

carta dell'inquadramento territoriale/ambientale in scala 1:50.000;

carta delle caratteristiche dell'area in scala 1:25.000;

carta degli obiettivi di sviluppo ambientale in scala 1:25.000;

carta della zonizzazione in scala 1:20.000;

carta dei quadri di progetto in scala 1:15.000;

b) relazione di sintesi;

c) norme;

d) orientamenti.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione di sintesi ed i relativi allegati di cui all'art. 1 del presente decreto sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nonché presso i comuni interessati dal progetto di variante al piano stralcio tutela ambientale «Progetto conservazione zone umide - Area Pilota Le Mortine».

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 27 aprile 2006

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 201

06A09368

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Begoutova Nina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Begoutova Nina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico veterinario conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che, nella riunione del 30 marzo 2004, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 marzo 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Begoutova Nina è risultata idonea;

Preso atto che il Consolato generale della Federazione Russa a Milano, con dichiarazione rilasciata in data 16 marzo 2005 ha attestato che la sig.ra Begutova Nina, nata il 15 febbraio 1966 a Penza (U.S.S.R.) e Begoutova Nina sono la stessa persona fisica;

Preso atto che in data 21 novembre 2005 il comune di Reggio Emilia a seguito della dichiarazione rilasciata dal Consolato generale della Federazione Russa a Milano in data 16 marzo 2005, ha provveduto a modificare il cognome della sig.ra Begoutova Nina in Begutova;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico veterinario, rilasciato in data 4 luglio 1988 dall'Istituto Statale Superiore di zootecnia e veterinaria di Saratov (Fed. Russa) alla sig.ra Begoutova Nina cittadina russa, nata a Penza (Confederazione Stati ind. della Russia) il 15 febbraio 1966 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

2. La dott.ssa Begutova Nina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'Ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il professionista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

Il direttore generale: LEONARDI

06A09349

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 ottobre 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 69449 del Presidente della provincia di Genova del 27 giugno 2006 con il quale si designa la sig.ra Loredana Sardi Bottaro consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Loredana Sardi Bottaro, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Genova;

Decreta:

La sig.ra Loredana Sardi Bottaro è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM PERSONALE

Loredana SARDI in Bottaro

Dall'a.s. 1990/91 in servizio presso la Scuola Media Statale di Genova Pegli, nella quale per tre mandati ha ricoperto la carica di membro del Consiglio di Istituto e di membro effettivo del Comitato di Valutazione del servizio; elette nel dicembre 2000 RSU (Rappresentante Sindacale Unitario) nelle liste CISL e già RSA per la stessa sigla sindacale.

Anche nella scuola di precedente titolarità (S.M.S. D. Alighieri di Genova Sestri P.) era facente parte del Consiglio di Istituto e precedentemente della Commissione Elettorale della scuola.

Eletta nel **CSP** (Consiglio Scolastico provinciale) per la prima volta nel 1991 e nominata nel suo interno **Presidente** della " Commissione per la medicina scolastica, l'assistenza psicopedagogia o l'insegnamento degli handicappati" e membro effettivo del **Consiglio di Disciplina** del personale docente della scuola media della provincia di Genova.
Membro della **Giunta Esecutiva** dello stesso dal 1993.
Riconfermata nelle elezioni scolastiche degli Organi Collegiali del novembre 1996 membro del Consiglio Scolastico provinciale e della sua Giunta, nonché componente del Consiglio di Disciplina, tuttora in carica.

Membro del Consiglio Direttivo e della Segreteria del SISM CISL (Sindacato Italiano Scuola Media) territoriale di Genova dal 1990 e dallo steso anno componente del Consiglio Direttivo regionale del SISM LIGURIA e **Responsabile Femminile** dello stesso.
Attualmente Responsabile Regionale Donne della Cisl Scuola e componente del **Coordinamento Nazionale Donne CISL SCUOLA.**
Dal 2001 al 2003 ricopre la carica di Segretario Aggiunto CISL SCUOLA (fusione di SISM e SINASCEL) di Genova e membro del Consiglio Generale Regionale CISL SCUOLA LIGURIA.
Nel 2005 riconfermata nella Segreteria e nel Consiglio Generale Territoriale e in quello regionale della CISL SCUOLA.

Appartenente dal 1994 al Gruppo di lavoro per le **Pari Opportunità** del Provveditorato di Genova , oggi **Comitato P.O.** della Direzione Scolastica Regionale.
Dal 1996 facente parte della **Consulta Regionale Femminile** della Liguria, della quale dal 1998 al 2000 membro del **Consiglio di Presidenza.**

Nel 2001 nominata dalla CISL Liguria rappresentante e componente supplente del **Comitato per le Pari Opportunità dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Genova.**

Nel 2003 designata "esperta"della **Commissione regionale per la realizzazione dei Pari Opportunità in materia di lavoro**"della Regione Liguria con Decreto del presidente della giunta regionale.

Dall'aprile 2004 nominata in rappresentanza della CISL di Genova componente del **Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile** della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.

Dal 2005 componente della "Rete contro la violenza alle donne" costituitasi presso la Provincia di Genova.

Componente del Consiglio Generale USR (Unione Sindacale Regionale) e dell'Esecutivo CISL LIGURIA , del Consiglio Generale e dell'Esecutivo UST (Unione Sindacale Territoriale) CISL GENOVA e **Coordinatrice e responsabile delle Donne UST di Genova e USR della Liguria. Componnte del Coordinamento Nazionale Donne CISL.**

Componente del Consiglio Regionale ADICONSUM (Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente) negli anni 1995 e 1996.

Membro del Consiglio Direttivo Regionale e già Presidente provinciale dell'**UCIIM** (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) di Genova e vicepresidente della Sezione di Genova Ponente.

Membro del Consiglio Direttivo del Centro Sudi " Giorgio la Pira" di Genova. Membro del Consiglio Direttivo e in qualità di Responsabile delle Iniziative Culturali componente dell'esecutivo del CUP (Centro Universitario del Ponente) ONLUS negli anni accademici 1999/2000, 2000/2001,2001/2002, 2002/2003.
Nell'anno accademico 1998/99 già docente presso l'UNITRE (Università delle tre età) sede di Genova - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS .

Nominata e tuttora in carica **CONSIGLIERA DI PARITA' SUPPLENTE** della provincia di Genova con D.M. 13/05/2002 **del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** di concerto con il **Ministro per le Pari Opportunità** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.129 del 4 giugno 2002.

Genova, 15 giugno 2006

Loredana Sardi

ESPERIENZE E DOCENZE SULLE TEMATICHE DELLE P.O.

- Relatrice al Convegno "Da Pechino la rivoluzione delle donne"organizzato dal Sindacato CGIL di La Spezia il 13 maggio 1996.
- Coordinamento dei Lavori di gruppo del corso di aggiornamento per docenti "Orientamento e Pari Opportunità" (Provveditorato agli studi di Genova) c/o la Scuola Media Statale "G. Parini" di Genova per n. 6 ore nell'aprile 1996.
- Relatrice al Convegno "Servizi per l'impiego e Pari Opportunità" (Provincia di Genova) c/o Jolly Hotel Plaza il 29 maggio1997.
- Direzione del corso "La donna nell'arte e nella letteratura" organizzato dall'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) nel settembre/ottobre 1997.
- Lezione sull'occupazione femminile c/o il Magistero di Scienze dell'Educazione dell'Università di Genova nel 1997.
- Organizzazione nell'ambito di NON SOLO MARZO Coordinamento Donne CGIL CISL UIL "L'Algeria nel cuore" Interventi,poesia,danze e musica etnica per i diritti delle donne algerine. Teatro Carlo felice Auditorium Eugenio Montale Genova, 8 marzo 1998.
- Relatrice al Convegno " La Costituzione Italiana e il patto di cittadinanza tra donne e uomini " organizzato dalla Consulta Femminile Regionale c/o aula Consiglio Regione Liguria 15/05/1998.
- Docenza corso riservato a donne "Tecnico di vendita servizio energia" c/o IAL Liguria (Fondo sociale Europeo/ Ministro del Lavoro/ Regione Liguria/Provincia di Genova) per n. 5 ore sulle Pari opportunità. Genova, luglio 1998.
- Docenza corso "L'operatore professionale e le Pari Opportunità" iniziativa Comunitaria Occupazione "International business womanager" per n. 24 ore c/o CIOFS F.P. Liguria Genova, febbraio/marzo 1999.
- Organizzazione nell'ambito di NON SOLO MARZO Coordinamento Donne CGIL CISL UIL " Con parole nostre: le donne che lavorano raccontano il lavoro delle donne " Sala del Consiglio Provinciale di Genova, 8 marzo 1999.
- Organizzazione nell'ambito di NON SOLO MARZO 2000 Coordinamento Donne CGIL CISL UIL della mostra di fotografie e testi "balie,colf,lavoratrici:donne" Cortile Palazzo Spinola – Provincia di Genova. 9-18 marzo 2000
- Relatrice Conferenza Finale "International Business Womanager" Progetto NOW e presentazione volume "DONNE D'EUROPA" Ricerca sulle P.O. in Liguria" c/o CIOFS FP Liguria. Genova, 4 maggio 2000.
- Organizzazione Seminario regionale di Studio "Il cambiamento nella scuola : dinamiche dei saperi e pari opportunità" IRRSAE- MIUR Direzione Regionale per la Liguria – Sala del Consiglio Provinciale di Genova , 2 dicembre 2000.

- Organizzazione e presentazione della mostra fotografico-documentale di Annalisa Bertocco "FEMINAE" – Coordinamento Donne CISL - Atrio di palazzo Ducale Genova 6 marzo 2001.

- Organizzazione Tavola Rotonda "50 anni di leggi al femminile in Italia : applicazioni e risultati" FNP e CISL Liguria – Auditorium Teatro Carlo Felice – 7 marzo 2003

- Relatrice al Seminario "La predisposizione del piano di azioni positive da parte delle Amministrazioni dello Stato" rivolto a Sindaci e Assessori dei Comuni della provincia di Genova , organizzato dalle Consigliere di Parità. Genova, 17 giugno 2003.

- Organizzazione Seminario su "Asili nido aziendali e territoriali" del Coordinamento Donne Cisl Liguria. Biblioteca De Amicis –Magazzini del Cotone- Porto Antico Genova, 3 ottobre 2003.

- Organizzazione come Coordinamento Donne Cisl della Presentazione progetto "Lavoro Doc:qualità del lavoro-qualità della vita" da parte della Presidente dell'associazione Tre D (Donne d'Europa Doc) dott.ssa Maria Paola Profumo c/o la CISL di Piazza Campetto Genova, 28 ottobre 2003.

- Relatrice al seminario "Predisposizione operativa del Piano di Azioni positive" rivolto ai Sindaci e agli Assessori al lavoro dei Comuni della Val Fontanabuona e del Levante. Organizzato dalle Consigliere di Parità della provincia di Genova, Chiavari 10 novembre 2003.

- Relatrice al seminario "Predisposizione operativa del Piano di Azioni positive" rivolto ai Sindaci e agli Assessori al lavoro dei Comuni della Alta Valle Stura. Organizzato dalle Consigliere di Parità della provincia di Genova. Campoligure, 23 novembre 2003.

- Relatrice al seminario "Predisposizione operativa del Piano di Azioni positive" rivolto ai Sindaci e agli Assessori al lavoro dei Comuni della Comunità della Valle Scrivia. Organizzato dalle Consigliere di Parità della provincia di Genova. Busalla, 28 novembre 2003.

- Intervento al Convegno "Nuovi orizzonti" oltre la legge Merlin, nuovi scenari politici sulla prostituzione. Assessorato alle Pari Opportunità ed alle politiche Sociali- Provincia di Genova – Porto Antico- Magazzini del Cotone- Genova, 15 dicembre 2003.

- Organizzazione e Presentazione come Coordinamento Donne Cisl all'evento "Facciamoci un po' di...versi" letture di poesie e brani di prosa scritti da donne, sulle e per le donne a cura di Lunaria Teatro con la partecipazione dell'attore Paolo drago e l'accompagnamento musicale del chitarrista Enrico Testa- Centro Banchi- Genova, 8 marzo 2004.

- Organizzazione del Convegno "La responsabilità sociale delle imprese e gli indicatori di genere. Linee guide per le imprese" il 12 maggio 2004 a Villa Cambiaso- Università degli Studi di Genova su in collaborazione con la Rete delle Consigliere Regione Liguria.

- Relatrice al Convegno "Donne anziane: più sole, più deboli, più povere? Come conciliare il vivere quotidiano con prezzi, tariffe, pensioni" San Remo – Sala Fiorentina del Palazzo Comunale- 20 maggio 2004, organizzato dall'UST ed FNP Cisl Imperia.

- Relatrice al Convegno regionale "La donna nel lavoro, nel sindacato, nella società: strumenti di promozione e di tutela"Genova- Hotel Ramada – via Balbi 9 giugno 2004, organizzato dal coordinamento Donne FIT CISL Liguria.

- Organizzazione e presentazione come Coordinamento Donne Cisl del Convegno "Donna Madre Lavoratrice" Strumenti e strategie per incentivare natalità ed occupazione" con la partecipazione di S.E. Cardinale Tarcisio BERTONE- Sala della Piramide- Agenzia delle Entrate- Genova, 21 gennaio 2005.

- Partecipazione alla trasmissione televisiva in diretta su Telegenova "Parliamone insieme" sul tema dell'occupazione femminile il Liguria. 7 marzo 2005.

- Docenza per 20 ore al Corso per la predisposizione dei piani triennali di Azioni Positive: "Politiche di Pari opportunità e pubblica Amministrazione: presentazione dei piani di azioni positive" organizzato dalle Consigliere di Parità della Provincia di Genova c/o ANAPIA Istituto Emiliani di Genova Nervi e rivolto alle P.A. Provinciali. Maggio/giugno 2005.

- Partecipazione alla trasmissione televisiva in diretta su Telegenova "Parliamone insieme" sul tema " Perché le donne non votano le donne" 2 maggio 2005.

- Intervista pubblicata nel mese di settembre 2005 dell'inserto del Secolo XIX "Spazio Aperto" dedicato alle Pari Opportunità.

- Relatrice al Seminario "LE AZIONI POSITIVE Opportunità e finanziamenti con la Legge 125/1991 e Programma Obiettivo 2005" organizzato dalle Consigliere di Parità dei Genova in collaborazione col Comitato Nazionale di Parità. Genova. Sala del Consiglio della Provincia di Genova, 7 ottobre 2005.

- Partecipazione con uno stand delle Consigliere di Parità al Salone dello Studente, manifestazione espositiva "In-Formazione: Liceale, Tecnica, Professionale". Genova, 23-25 novembre 2005.

- Relatrice alla tavola Rotonda "Una task force contro le discriminazioni. Identikit delle discriminazioni sul lavoro:maschio o femmina?" Sala del Consiglio Provinciale di Genova, 24 marzo 2006, organizzata dalle Consigliere di Parità.

- Relatrice al Convegno "Politiche di pari Opportunità e Pubblica Amministrazione: presentazione dei piani di Azioni positive è premiazione degli Enti." Organizzato dalle Consigliere di Parità - Sala Sivori a Genova, 13 aprile 2006.

Loredana Sardi

COMPETENZE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA, MERCATO DEL LAVORO ED OCCUPAZIONE FEMMINILE

- Frequenza presso lo IAL Liguria del corso di "Aggiornamento normativa legge 125/91" per n. 48 ore totali dal 14/10/93 al 19/11)93.

- Frequenza del Corso provinciale di aggiornamento "Educare alla parità uomo-donna nella scuola" presso il Provveditorato aglio Studi di Genova per n. 11 ore a.s.1995/96.

- Esperienza pluriennale dal 1990 al 1997 in qualità di Responsabile Regionale Femminile del SISM CISL (Sindacato Insegnanti Scuola Media) e dal 1998 ad oggi come Responsabile del Coordinamento Donne Regionale CISL SCUOLA Liguria.

- Appartenente dal 1994 a tutt'oggi al Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità del Provveditorato gli Studi di Genova, oggi Comitato P.O. della Direzione Scolastica Regionale . Esperienza decennale.

- Esperienza quadriennale nella Consulta Regionale femminile della Liguria dal 1996 al 2000. Esperienza biennale nel Consiglio di presidenza. 19998/2000. Nel 2003 designata "**esperta**"della **Commissione regionale per la realizzazione dei Pari Opportunità in materia di lavoro** della Regione Liguria con Decreto del presidente della giunta regionale.

- Componente del Consiglio Generale USR (Unione Sindacale Regionale) e dell'Esecutivo CISL LIGURIA , del Consiglio Generale e dell'Esecutivo UST (Unione Sindacale Territoriale) CISL GENOVA e **Coordinatrice e responsabile delle Donne UST di Genova dal 1997 e USR della Liguria dal 2004 Componnte del Coordinamento Nazionale Donne CISL. Esperienza pluriennale**

- Esperienza quadriennale come **CONSIGLIERA DI PARITA' SUPPLENTE** della Provincia di Genova con D.M. 13/05/2002 **del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** di concerto con il **Ministro per le Pari Opportunità** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.129 del 4 giugno 2002.

ESPERIENZE DIDATTICHE E FORMATIVE

- Docenza di ruolo nella scuola media : anni 25
- Docenza non di ruolo (supplente) nella scuola media : 5
- Docenza non di ruolo (supplente) nella scuola media superiore : 1

- Docenza e collaborazione con UNITRE (Università delle tre età) sede di Genova Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS via Carlo Rolando, 21/14 Genova anno accademico 1998/99

06A09354

DECRETO 2 ottobre 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia della Spezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale della provincia della Spezia n. 32 del 21 marzo 2006 con la quale si designa la sig.ra Isa Raffellini consigliera di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della sig.ra Isa Raffellini, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia della Spezia;

Decreta:

La sig.ra Isa Raffellini è nominata consigliera di parità effettiva della provincia della Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i diritti
e le pari opportunità
POLLASTRINI

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nome e cognome: **Isa Raffellini**
Luogo e Data di Nascita:
Residenza:
Telefono:
E-mail:

STUDI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- Iscritta al corso di laurea in **Esperto in processi formativi**, presso **l'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione**. Esami sostenuti:

1. Sociologia dell'educazione (trenta e lode)
2. Psicologia dell'età evolutiva (ventotto)
3. Psicologia I (ventotto)
4. Pedagogia I (ventinove)
5. Pedagogia II (trenta)
6. Sociologia (ventinove)
7. Puericultura ed auxologia (ventisette)
8. Psicologia età evolutiva II (ventotto)
9. Metodologia della ricerca sociale I (trenta)

- Seminario organizzato dall' ISFOL di Roma **"Consigliere di Parità"** I parte a Milano nel maggio del 2004 – II parte a Torino nel settembre del 2004;

- Seminario organizzato nel 2004 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ufficio delle Consigliere nazionali di Parità a Roma dal titolo **"Fondi strutturali, programmi comunitari e sviluppo locale"**;

- Seminario organizzato nel 2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'ufficio delle Consigliere nazionali di Parità a Roma dal titolo **"Discriminazioni collettive ed individuali – azioni in giudizio"**;

- Seminario a Pisa su **"Interreg III B. MED.OCC. Mediterraneo Occidentale Alpi Latine"** Ministero dei Lavori Pubblici – luglio 2000;

- **"Seminario di assistenza alla progettazione della proposta esecutiva da presentarsi il 7 luglio 2000"** dell' Ag.Naz. Leonardo Da Vinci – ISFOL Roma – giugno 2000;

- Corso residenziale di **"Formazione e qualificazione per il personale addetto agli Uffici Relazione con il Pubblico"** Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca – maggio 1998;

- Convegno "**Prima infanzia – Realtà e magia insieme per la costruzione del vivere con agio**" Regione Liguria - Comune di Sarzana – giugno 1995;

- Convegno "**Progettare l'occupazione – Confronto tra gli attori del mercato del lavoro**". Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale / Agenzia per l'impiego della Liguria – Regione Liguria.Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro – febbraio 1995;

- **Idoneità del 5° anno** dell'Istituto Magistrale, conseguita **nell'Anno Scolastico 1995/96** presso Istituto Magistrale Statale "G. Mazzini" della Spezia;

- Convegno Internazionale "**Famiglie e innovazione nelle società europee. Intelligenze della vita quotidiana e mutamenti nelle politiche sociali**" Comune di Ferrara – Università degli studi di Ferrara – Regione Emilia Romagna – gennaio 1995;

- Corso di formazione "**La negoziazione efficace: comunicazione e tecniche negoziali**" C.G.I.L. della Spezia – 1989/90;

- Stage residenziale "**Circolazione" - Ecole nationale du Cirque di Parigi** diretta da Annie Fratellini, organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Pavia (Casina Bella di Bressana Bottarone PV); settembre 1980;

- Corso biennale di "**Psico-Sociologia dell'Organizzazione**" presso "Scuola di Psico-Sociologia dell'Organizzazione" di Milano - 1977/78;

- "**Corso di musica sulla metodologia Carl Orff**" Associazione Italo Tedesca – Amministrazione Comunale della Spezia – febbraio 1978;

- Corso di "**Gioco drammatico e improvvisazione musicale**" Tot. 60 ore.Amministrazione Provinciale della Spezia – gennaio/marzo 1977;

- Diploma "**Corso di insegnamenti artistici per insegnanti elementari**" Circolo Magistrale della Spezia (Prova d'esame: punti 30/30) – novembre 1975/febbraio 1976;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dipendente di ruolo del Comune della Spezia con la qualifica di istruttore culturale fino all'anno 2002 e di istruttore direttivo amministrativo dal 2002 ad oggi.

Dal maggio 2001 al maggio 2004 **Consigliera Provinciale di Parità della Provincia della Spezia** con nomina dal Ministero del Lavoro in applicazione della Legge di parità n.125 e del decreto ministeriale 196 /2000.

Dall'ottobre 2004 Centro di Responsabilità Formazione Professionale in Ambito Cittadino e del Centro di Responsabilità Sport e Tempo Libero come **Funzionario Responsabile.**

In particolare:

- Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea: Piano di Sviluppo Locale Progetto Integrato Sviluppo risorse Umane **"SAIL : Sviluppo Aggregazioni Imprenditoriali Locali"** FSE Ob. 3 Regione Liguria 2003/2005 - Ente Promotore e attuatore Comune della Spezia.
- Progettazione, programmazione verifica e controllo progetti del Comune della Spezia per la **formazione continua e permanente** (Circoli di Studio, Progetto Minerva etc..)
- Programmazione, verifica, controllo e gestione amministrativa del Servizio Sport ed impiantistica sportiva del Comune della Spezia;
- Organizzazione Palio del Golfo e Festa del Mare

Dal 1998 all' ottobre del 2004 assegnata al **Servizio Economia e Lavoro - Politiche Comunitarie e Programmazione Economica** con compiti di gestione amministrativa e di tutoraggio di progetti finanziati dall'U.E. e di collaborazione alle attività connesse alla realizzazione delle Politiche Comunitarie: ricerca, studio, informazione, su finanziamenti comunitari, nazionali, regionali; assistenza alla progettazione delle proposte esecutive: fondi strutturali, iniziative comunitarie.

In particolare:

- dal novembre '99 ha collaborato alla ideazione, progettazione e realizzazione con compiti di gestione del progetto "Marketing Territoriale" del Comune della Spezia finanziato nell'ambito del Progetto Quadro Dipartimento per le Pari Opportunità **"Misure a favore dell'impiego, dell'autoimpiego e dell'imprenditoria femminile"** – POM FSE 940029/I/3 Asse 4. Tale progetto Multiregionale, (partner pubblico Provincia di Terni) ha consentito, a seguito del corso di formazione, a 30 donne (15 alla Spezia e 15 a Terni) di conseguire la qualifica di "esperta in sviluppo locale";

- dal 2000 ha collaborato alla ideazione, progettazione e realizzazione con compiti di gestione del progetto: Piano di Sviluppo Locale - Piano Integrato per lo sviluppo e la valorizzazione del contesto marino montano ed urbano **finalizzato all'occupazione** alla cultura e al turismo giovanile del Comune della Spezia. - Progetto cofinanziato dall'Unione Europea Az. 7.2 : "Miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita" - Docup. Ob.2 FSE 1997/ 99 ;

- dal 2002 ha collaborato alla ideazione, progettazione e realizzazione con compiti di gestione del Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea - PSL Progetto Integrato Sviluppo Risorse Umane – Innovazione@Tradizione FSE Ob.3 2000 – 2003 – **Misura prevalente E1 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro"**– Ente Promotore e attuatore Comune della Spezia.

Dal 1994 ad oggi **responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità**, con compiti amministrativi-tecnico-progettuali, si occupa delle attività connesse alle iniziative dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune della Spezia .

In particolare :

Avvio della realizzazione del **Bilancio di Genere** del Comune della Spezia.

Dal 2004 ha collaborato alla progettazione del **Progetto Lucciola**: progetto di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell'art.18 DLGS 286/1998 e art.25 DPR 394/99 realizzato dall'Amministrazione Provinciale, dai Comuni della Spezia, di Sarzana, di Lerici , di Santo Stefano Magra e con l'Associazione Papa Giovanni XXII e attualmente ne cura la gestione amministrativa per conto del Comune della Spezia.

Aprile 2005. Realizzazione della rassegna cinematografica **"Sapori di Cinema"** presso il Cinema Il Nuovo della Spezia e realizzazione dell'evento teatrale **"L'anima innamorata – Omaggio ad Alda Merini"** presso il Centro Culturale Giovanile e Multimediale Di alma Ruggiero della Spezia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura delle Differenze el Comune della Spezia e dell'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia.

Adesione e partecipazione (2004) a **"Cantieri di Innovazione Ministero della Funzione Pubblica - Donne e Leadership"** e al laboratorio dello Studio Lattanzio & Associati per la stesura di un manuale di **analisi organizzativa, programmazione, monitoraggio e valutazione della formazione per la P.A.** commissionato dal Ministero della Funzione Pubblica.

Ha elaborato (2003) il **Progetto AMISTAD** finalizzato alla prevenzione e al trattamento delle situazioni di abuso sui minori e sulle donne presentato dal Comune della Spezia, Assessorati al Welfare Municipale e alle Pari Opportunità, alla Commissione Europea Direzione Generale Giustizia e Affari Esterni nell'ambito del **Programma DAPHNE 2000-2003 ;**

Ha coordinato (2001) il progetto **"Il Talento delle Donne"** promosso dagli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Città dei Bambini, ai Servizi alla Persona, al Progetto "La città dei giovani", all'Istituzione Culturale ed al Teatro Civico

Ha coordinato il progetto **"Donne nel 2000 per i diritti di tutti"** promosso dagli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Città dei Bambini, alla Pubblica Istruzione e Università, alle Politiche Sociali, al Progetto "La città dei giovani" (Delib. G.C. n. 170 del 28/3/2000) realizzato dal 7 marzo al 1 aprile 2000.

Ha realizzato una indagine sulla popolazione femminile spezzina **"Donne Formazione Lavoro – La risorsa donna nella città che cambia"** presentata il 30 marzo 2000 al Centro Allende nell'ambito dei lavori di preparazione della Conferenza Strategica del Comune della Spezia, a latere del Forum sul Capitale Umano.

Ha collaborato con il Servizio Sicurezza Sociale alla realizzazione della **Casa Rifugio per donne maltrattate, vittime di violenza** ed ha redatto per il Comune della Spezia il Codice di Comportamento contro le molestie sessuali e gli atti lesivi della dignità personali sul luogo di lavoro.

Ha curato le 3 edizioni dell'opuscolo "Pari opportunità" del Comune della Spezia dal '95 al '97 realizzando tra l'altro una indagine conoscitiva " Qualità nel Lavoro" all'interno della struttura comunale per verificare l'esistenza o meno di differenze nella divisione sessuale dei ruoli in relazione all'organizzazione dei tempi familiari e lavorativi e alla progressione nelle carriere (**differenziali salariali**).

Ha curato, per l'Ufficio **Coordinamento Piano Orari della Città** (fino al 1997) le attività inerenti lo studio sugli orari della città in collaborazione con la Società Sistema di Genova,

il conseguente Piano di Coordinamento degli Orari degli Uffici Pubblici alla Spezia e la realizzazione del Convegno "Un tempo per il *mio* tempo – adeguiamo il tempo della città al tempo del cittadino" tenutosi il 27 novembre 1995 al Centro Studi cassa di Risparmio della Spezia - Villa Marigola – Lerici.

Ha fatto parte del gruppo di lavoro misto (esponenti Coop Liguria, Arci Prov. della Spezia, Comune della Spezia) per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa **"I bambini e la città"** – Convegno, mostre e incontri nella settimana dal 22 al 27 settembre 1997 - promossa dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione

Ha collaborato, con il Servizio Sicurezza Sociale, alla campagna di sensibilizzazione sull'istituto dell'affidamento familiare realizzata dal Comune dall'ottobre 1995 con l'organizzazione e la realizzazione del **Convegno Nazionale "Un bambino per mano. L'affido familiare, una realtà complessa"** tenutosi il 14 e 15 ottobre 1996 all'Hotel Jolly della Spezia.

Dal 1984 al 1994 dirigente CGIL Funzione Pubblica a livello locale (**Segretaria Generale FP La Spezia**), regionale (segreteria Regionale FP, responsabile dell' organizzazione e della formazione), nazionale (direttivo ed **esecutivo nazionale di FP**), ha fatto parte della prima **Consulta Femminile Provinciale della Spezia**.
Attualmente fa parte degli organismi dirigenti della CGIL della Spezia e del Coordinamento Donne della CGIL.

Dal dic. 1973 al 1984, ha svolto la propria attività alle dipendenze del Comune della Spezia , prevalentemente nell'ambito del socio-educativo, come insegnante elementare presso due scuole a tempo pieno della città, come coordinatrice del soggiorno di vacanza diurno del Parodi, come operatore socio-educativo nell'ambito della Comunità Alloggio per Minori e dei servizi comunali di Didattica sul Territorio: Centri per il Tempo Libero, Scambi Scolastici, Itinerari Didattici, Ludoteca.

Tra le attività progettuali e promozionali svolte a livello territoriale in qualità di Consigliera di Parità dal 2001 al 2005 la sottoscritta ha:

- partecipato attivamente alla progettazione, stesura e realizzazione del progetto transnazionale "Olympia De Gouges" realizzato con il sostegno della Comunità Europea – Programma Comunitario concernente la strategia comunitaria in materia di pari opportunità tra uomini e donne (2001-2005) , con la Deputazione de Barcelona, la Municipalità di Monaco e la Provincia della Spezia, producendo la pubblicazione del testo **"Buone pratiche e auditoring di genere – Strumenti per le politiche locali"** diffuso in tutto il territorio provinciale;
- aderito alla **Rete delle Donne per la Pace** costituitasi alla Spezia tra tutte le associazioni e organizzazioni femminili presenti sul territorio;
- collaborato alle iniziative dell'Assessorato alle Differenze del Comune della Spezia per la realizzazione della mostra delle opere che gli artisti spezzini aderenti all'iniziativa hanno prodotto sul tema delle **"DIFFERENZE"**;
- collaborato costantemente con gli Assessorati alle Pari Opportunità, laddove presenti nei Comuni della Provincia, per la promozione di azioni positive;

- divulgato e promosso **l'art. 9, flessibilità dell'orario di lavoro, L. 53 Legge Turco** di concerto con le Consigliere regionali e l'Agenzia Liguria Lavoro, attraverso la concreta attuazione alla Spezia di incontri tra aziende locali e gli esperti della suddetta Agenzia;
- partecipato alle attività della Rete Nazionale delle Consigliere di Parità – Roma;
- partecipato al convegno "Donne e Istituzione" organizzato dalla Consulta Comunale delle Elette presso la Sala Dante della Spezia il 6 Marzo 2004;
- partecipato al convegno "Educazione e Lavoro" – Seminario "Il Lavoro delle Donne: sicurezza, strumenti, opportunità" il 29/04/04 presso la Fiera di Milano;
- organizzato attraverso la Rete delle Consigliere di Parità della Regione Liguria, il Ministero del Lavoro e la Regione Liguria il convegno "La Responsabilità sociale delle Imprese e gli indicatori di genere" presso Villa Cambiaso a Genova il 12 Maggio 2004;
- promosso la ricerca SP 02 RETE_2 – l67 – 700 **"Occupazione in Provincia della Spezia in una prospettiva di genere: approccio quantitativo e qualitativo"** con la Regione Liguria, la Provincia della Spezia, il Centro per l'impiego e la società genovese FRAME s.r.l.;
- realizzato **una miniguida sul part-time**, in collaborazione con le Consigliere di Lecco, dal titolo **"Il Nuovo Part-Time"**.;
- promosso e realizzato il convegno **"MOBBING parlarne per non rimanere soli"** in data 28 febbraio 2005 presso la Sala Consiliare della Provincia della Spezia (parte pomeridiana – convegno) e presso il Cinema Teatro Don Bosco (parte serale – proiezione film "Mi piace lavorare – MOBBING" di Francesca Comencini, con Nicoletta Braschi).
- Relatrice al Seminario Tecnico di Informazione e Promozione **"Progetto di consulenza informazione e azioni di scambio in materia di pari opportunità"** Unione Europea FSE e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali organizzato da Cora Onlus e Galgano&Associati
- pubblicato, insieme alla Rete delle Consigliere provinciali e regionali della Liguria, materiale informativo e divulgativo sul ruolo della Consigliera di Parità sulle pagine del supplemento "Spazioaperto" de *Il Secolo XIX*.

PUBBLICAZIONI

Curatrice nel 1997, insieme ad altri, del libro. "Un bambino per mano. L'affido familiare, una realtà complessa." Franco Angeli Editore, pubblicazione degli atti del Convegno Nazionale sull'affidamento familiare promosso dal Comune della Spezia il 14/15 ottobre 1996.

Autrice del capitolo dedicato ai tempi dei bambini – orari degli adulti, nel libro "Prima Infanzia:Realtà e Magia insieme per la costruzione del vivere con agio" 1996 Maiettini Editore.

La Spezia, 27.09.2005 Isa RAFFELLINI

06A09355

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 luglio 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Silvia Masip De La Rosa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Silvia Masip De La Rosa, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 20 febbraio 2006 (prot. n. 1588) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 8277 datata 28 giugno 2006 e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Clásica» rilasciato il 2 giugno 2003 dall'Università Autonoma di Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado De Aptitud Pedagógica» rilasciato il 17 marzo 2005 dall'Universidad Complutense di Madrid, posseduto dalla sig.ra Masip De La Rosa Silvia, nata a Madrid il 29 settembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso 45/A «Lingua straniera» spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09352

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria José Martin Ferreira, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Maria José Martin Ferreira, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006 indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Ciencias (Ciencias Matemáticas) rilasciato il 7 luglio 1989 dalla Universidad de Salamanca (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Instituto Universitario De Ciencias de la Educacion De la Universidad de Salamanca in data 26 ottobre 1990,

posseduto dalla cittadina spagnola Martin Ferreira Maria José, nata a Zamora (Spagna) il 20 ottobre 1964, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A «Matematica»;

48/A «Matematica applicata».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A09353

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 ottobre 2006.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per la provincia di Arezzo, Biella e Varese.

IL VICE MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, dalle Camere di commercio di Arezzo, Biella e Varese di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal Gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995 e successive modificazioni, riunitosi il 29 settembre 2006 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato A, forniti dalle Camere di commercio di Arezzo, Biella e Varese per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

ALLEGATO A

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Arezzo

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	7.856	4,0	112.940,40
Artigianato	11.792	29,4	1.108.701,66
Industria	4.435	24,6	1.104.808,49
Commercio	10.218	15,6	658.132,98
Cooperative	369	2,9	135.550,23
Turismo	2.265	4,3	163.612,98
Trasporti e spedizioni	1.461	4,4	340.086,99
Credito	580	2,1	320.242,81
Assicurazioni	525	0,7	42.844,65
Servizi alle imprese	4.025	9,3	626.649,85
Altri settori	745	2,8	123.928,22
Totale	**44.271**	**100,0**	**4.737.499,26**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2005

I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Biella

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	1.683	1,8	35.154,02
Artigianato	6.515	18,6	488.869,54
Industria	2.961	39,5	1.097.952,29
Commercio	5.634	13,7	450.727,51
Cooperative	179	2,0	59.975,77
Turismo	1.134	3,0	68.373,88
Trasporti e spedizioni	571	3,5	240.770,75
Credito	475	3,7	319.693,09
Assicurazioni	307	0,7	22.660,27
Servizi alle imprese	3.933	10,1	433.442,71
Altri settori	541	3,4	102.108,05
Totale	**23.933**	**100,0**	**3.319.727,88**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione)

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30 giugno 2006
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

Ministero dello Sviluppo Economico

Servizio Centrale Camere di Commercio - Ufficio B2

Camera di commercio di Varese

Settori di attività economica	Numero Imprese (*)	Indice di Occupazione %	Valore aggiunto (migliaia di Euro)
Agricoltura	2.128	0,4	50.741,28
Artigianato	23.536	20,1	2.210.730,92
Industria	13.507	34,9	4.799.260,05
Commercio	21.120	14,8	1.662.206,28
Cooperative	639	1,6	183.206,83
Turismo	4.637	4,1	345.465,86
Trasporti e spedizioni	3.418	6,6	1.383.486,17
Credito	1.448	2	694.945,34
Assicurazioni	1.150	0,7	114.493,25
Servizi alle imprese	13.857	10,6	2.037.850,91
Altri settori	2.194	4,2	429.208,02
Totale	**87.634**	**100,0**	**13.911.594,91**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2005
I dati relativi all'indice di occupazione e al valore aggiunto si riferiscono all'anno 2001

06A09365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2006.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 69;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 28 aprile 2006, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune;

Ritenuta la necessità di estendere al 2007 l'attuazione temporale delle misure relative ai pagamenti supplementari, di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilite all'art. 4 del citato decreto ministeriale 24 settembre 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 27 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2004 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 4 *(Attuazione temporale delle misure)*. — Le misure relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli 1, 1-*bis*, 2 e 3 sono di attuazione per gli anni 2005, 2006 e 2007».

2. Con successivo provvedimento l'allegato A, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto 24 settembre 2004, verrà aggiornato con le varietà di grano duro certificate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 124

06A09334

DECRETO 29 settembre 2006.

Iscrizione di alcune varietà di cereali nei relativi registri dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, realtivo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà, dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sottoelencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10618	Hathor	Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV) e CO.NA.SE. – Conselice (RA)
9915	Dario	Agroservice S.p.A.- San Severino Marche (MC)
9916	Achille	Agroservice S.p.A. - San Severino Marche (MC)
9917	Principe	CO.SE.ME. Srl – Foggia
9918	Alemanno	CO.SE.ME. Srl – Foggia
9927	K26	F.lli Menzo s.a.s. – Piazza Armerina (EN)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10612	Ogur	Serasem – Francia
10610	Andino	Nickerson International Research GEIE – Francia
10609	Innov	ETS Claude Camille Benoist – Francia
10608	Aquilante	Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV) e CO.NA.SE. – Conselice (RA)
10606	Antille	Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV) e CO.NA.SE. – Conselice (RA)
9930	Valbona	Delley Semences et Plantes SA -
9933	Profeta	Euromalto s.r.l. – Acquapensente (VT)
9945	Grostè	Florimond Desprez – Francia
9932	Azzorre	Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV) e G.A.E. Recherche - Francia

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9946	Manava	Apsovsementi S.p.a – Voghera (PV) e Agri Obtentions - Francia
9950	Panthesis	Nickerson International Research GEIE – Francia
9951	Kaleidos	Nickerson International Research GEIE – Francia
9955	Meseta	Florimond Desprez – Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10630	Caramel	Secobra Recherches – Francia e S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09335

DECRETO 5 ottobre 2006.

Autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lett. *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 26 novembre 2006 dal laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Cagliari», ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Cagliari», ubicato in Cagliari, via Santa Gilla n. 35, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Francesca Meloni.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2007 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

06A09363

DECRETO 5 ottobre 2006.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pane di Matera», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del 28 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pane di Matera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione stessa;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto del 28 settembre 2004 alla denominazione «Pane di Matera», è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo 65897, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Il Disciplinare di Produzione del Pane di Matera
Indicazione Geografica Protetta

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Pane di Matera» è riservata al pane che risponde ai requisiti imposti dal regolamento CEE 2081/92 ed alle prescrizioni indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è propria del pane ottenuto mediante un antico sistema di lavorazione, tipicamente utilizzato dai panificatori del Materano. Tale sistema prevede l'utilizzo esclusivo di semola di grano duro (triticum durum) le cui caratteristiche qualitative devono essere in linea con i seguenti parametri:

Glutine (%)	Valore > =11
Indice di giallo	Valore > =21
Umidità (%)	Valore < =15.50
Ceneri (% s.s.)	Valore < =2% s.s.

Almeno il 20% delle semole da utilizzare per la produzione del «Pane di Matera» deve provenire da ecotipi locali e vecchie varietà quali Cappelli, Duro Lucano, Capeiti, Appulo coltivate nel territorio della provincia di Matera.

Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

All'atto dell'immissione al consumo il «Pane di Matera» IGP presenta le seguenti caratteristiche:

Composizione di 100 g di Pane di Matera.

	Intervallo di variabilità
Proteine 1)	8,2 ÷ 8,3
Glucidi	51,3 ÷ 53,4
di cui fibra (totale)	2,9 ÷ 3,7
Grassi	1,0 ÷ 1,2
Ceneri (% s.s.)	2,24 ÷ 2,51

1) Il tenore proteico è determinato come «sostanze azotate totali», moltiplicando il tenore in azoto per il coefficiente di trasformazione pari a 5,7.

Caratteristiche sensoriali dei campioni di Pane di Matera.

Descrittori sensoriali	Compresi tra
Croccantezza della crosta	4.8 e 5.7
Odore acido	1.3 e 1.6
Odore di bruciato	3.2 e 4.3
Sapore acido	1.3 e 2.0

Volume specifico delle forme e velocità di indurimento della mollica di campioni di Pane di Matera nel corso di sette giorni di conservazione.

Campioni di pane	Volume specifico (dm^3/kg)	giorno consistenza[1)]
A	4,44 b	1,70
B	3,80 ab	1,57
C	3,70 a	3,08
D	3,64 a	3,77

[1)] La consistenza della mollica è stata valutata dalla sua durezza, misurata come forza (N) necessaria per comprimere del 25% la parte centrale di una fetta di 25 mm di spessore.

Art. 3.

La zona di produzione del «Pane di Matera» è quella di coltivazione delle vecchie varietà di cui all'art. 2. Comprende tutto il territorio della provincia di Matera.

Al fine di garantire il livello qualitativo, il controllo e la tracciabilità, il confezionamento e l'etichettatura del prodotto devono essere effettuati nella provincia di Matera.

Art. 4.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione del grano, dei molini, e dei produttori, nonché la tenuta di registri di produzione e la denuncia dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Gli elementi che comprovano l'origine e la specificità del «Pane di Matera» sono dati da riferimenti storici che attestano una lunga tradizione, risalente al Regno di Napoli e oltre, come da autorevoli fonti storiche.

Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze artistiche e letterarie (fatte soprattutto di leggende e racconti popolari), che attestano l'importanza e il culto del pane nella vita e nell'economia del territorio di riferimento.

Gli oltre centotrenta panettieri, presenti nel Materano, insieme all'indotto economico derivante dalla coltivazione del frumento duro, dall'acquisizione di semole, dalla lavorazione e confezionamento del prodotto, danno ragione dell'importanza del pane nell'economia dell'area.

Al fine di garantire la tracciabilità del prodotto, si procederà alla costituzione di un elenco dei panificatori e dei confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.

Art. 5.

L'elevato pregio qualitativo del «Pane di Matera» è riconducibile:

a) alla modalità di preparazione del lievito madre, che consente di utilizzare ceppi di lievito che si sviluppano nel territorio di produzione;

b) alla specificità della «collina materana» che, grazie alle sue caratteristiche pedologiche (terreni argillosi) e climatiche (piovosità media di 350 mm annui), è particolarmente vocata per la produzione delle vecchie varietà di frumento duro, che assicurano un'ottima attitudine alla panificazione delle semole;

c) all'utilizzo di essenze legnose locali, che esaltano il profumo e l'odore caratteristici del prodotto;

d) all'opera e alla creatività dell'uomo che, in una consolidata tradizione, ha saputo combinare i fattori ambientali con esigenze di vita e di cultura, facendo del «Pane di Matera» il prodotto tipico di una ben delimitata area geografica, espressione di una particolare civiltà (la «civiltà contadina»), oltre che primaria risorsa economica.

Art. 6.

Per l'ottenimento del «Pane di Matera» occorre attenersi scrupolosamente al processo di produzione, qui di seguito descritto.

Preparazione del lievito madre (lievito naturale):

1 kg di farina W 300;

250 gr di polpa di frutta fresca matura tenuta prima a macerare in acqua (250-300 cl);

preparare un impasto elastico;

posizionarlo in un cilindro di yuta alto e stretto ed attendere che si raddoppi di volume (per un tempo compreso tra 10 e 12 ore, a 26-30 ºC

rimuovere l'impasto aggiungendo farina in quantità pari al peso ottenuto più il 40% di acqua;

ripetere detti rinnovi per svariate volte fino all'ottenimento di un impasto che lieviti in 3-4 ore.

Il lievito madre può essere utilizzato al massimo per tre rinnovi. Il rinnovo consiste nell'utilizzare parte dell'impasto originario, precedentemente lievitato, in aggiunta ad un altro impasto di semola ed acqua da far lievitare per la panificazione successiva. Le quantità percentuali di lievito e di semola, in relazione all'impasto, sono comprese, rispettivamente, tra 7-8% e 45-47%. I tre rinnovi consentono di aumentare la massa fermentata mediante l'aggiunta di acqua e semola rimacinata di grano duro, nella percentuale del 15-25% rispetto al quantitativo di semola rimacinata di grano duro da impastare. Al termine della lievitazione un'aliquota dell'impasto (dall'1,2 all'1,8% in funzione delle temperature dell'ambiente) viene conservata a 3-5 ºC per la produzione successiva. Nella preparazione dell'impasto è consentito l'utilizzo di lievito compresso (*saccaromices cerevisiae*) in quantità che non superi l'1%.

Processo di produzione.

Ingredienti:

1. Semola di grano duro	100 kg;
2. Lievito madre	20-30 kg;
3. Sale	2.5-3 kg;
4. Acqua	75-85 lt.

Gli ingredienti vengono messi nell'impastatrice e lavorati per un tempo compreso tra 25-35 minuti. Il tempo può variare a seconda della quantità dell'impasto.

Dopo l'impasto, occorre lasciare lievitare il pastone in vasca per 25-35 minuti, avendo l'accortezza di coprirlo con tele di cotone o lana. Ciò consente di ottenere lievitazione e temperatura omogenee. Successivamente si procede a costituire ed a pesare le preforme di 1,2 kg e di 2,4 kg per ottenere, rispettivamente, un prodotto finale di 1 e 2 kg, con valori che possono variare in un intervallo del 10%. Queste preforme, previa una prima modellatura da eseguirsi manualmente, vengono lasciate riposare per 25-35 minuti su tavole di legno, ricoprendole con una tela di cotone.

Dopo una lievitazione finale per trenta minuti, le preforme si mettono a cottura in forni a legna oppure a gas.

Il tempo di cottura varia in relazione alla pezzatura. Più precisamente, per le forme da 1 kg il tempo di cottura è di due ore nel forno a legna e di 1 ora e 30 minuti nei forni a riscaldamento indiretto. Per le forme da 2 kg, il tempo di cottura è fissato nei limiti di 2 ore e 30 minuti nel forno a legna e di 2 ore nei forni a riscaldamento indiretto. È ammessa una tolleranza del 5% dei tempi di cottura indicati.

Nel forno a legna, dopo un'ora e mezza di cottura, si apre la bocca per un tempo di 10-30 minuti in modo che fuoriesca il vapore; successivamente si richiude e si lascia cuocere per un'altra mezz'ora.

Nei forni a gas, invece, dopo un'ora si aprono le valvole di sfogo per la fuoriuscita del vapore. Si richiude il forno per un'altra mezz'ora con le valvole aperte.

Nel caso in cui si utilizzi il forno a legna, occorre impiegare essenze legnose autoctone.

Il prodotto così ottenuto, grazie agli ingredienti utilizzati ed alla specificità del processo di lavorazione, si caratterizza per un colore giallo, una porosità tipica e molto difforme (con pori, all'interno del pane, del diametro variabile da 2-3 mm fino anche a 60 mm), un sapore ed un odore estremamente caratteristici.

La conservabilità del pane, così ottenuto, può raggiungere i 7 giorni di tempo per la pezzatura da 1 kg ed i nove giorni per la pezzatura da 2 kg.

Al fine di poter mantenere integre ed inalterate le caratteristiche di tipicità del «Pane di Matera», un ruolo fondamentale viene rivestito dal confezionamento che deve essere effettuato o con microforato plastico, in parte colorato ed in parte trasparente per dare visibilità al prodotto, o con carta multistrato finestrata, anch'essa atta ad evidenziare il pane e garantire la conservabilità per un periodo di almeno una settimana.

Art. 7.

Il «Pane di Matera» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

forma a cornetto oppure a pane alto;

pezzatura da 1 o 2 kg.;

spessore della crosta di almeno 3 mm;

mollica di colore giallo paglierino con caratteristica alveolazione;

umidità non superiore al 33%.

La particolare forma e la fragrante crosta che richiama il colore della calda terra lucana, racchiudono un cuore paglierino, immagine dei campi di grano e della relativa semola utilizzata: è il primo colpo d'occhio che, assieme al gusto ed al sapore, caratterizzano il «Pane di Matera».

La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto ed il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre, che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

Art. 8.

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Sulle etichette da apporre sulle confezioni dovranno comparire le diciture «Indicazione Geografica Protetta» e «Pane di Matera». Dovrà altresì comparire il logotipo, specifico ed univoco, da utilizzare in modo inscindibile con l'IGP, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati di seguito.

All'indicazione Geografica Protetta «Pane di Matera» è consentita, se il prodotto è stato cotto in forno a legna, l'aggiunta della dicitura «pane cotto in forno a legna».

Il simbolo grafico è composto da un'icona orizzontale ovale il cui contorno superiore è delineato dalla dicitura: PANE DI MATERA, carattere HOLSTEIN-BOLD; corpo 88; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

Il contorno inferiore è delineato dalla dicitura: INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere HOLSTEIN-BOLD; corpo 45; colore: cyan 0%, magenta 60%, giallo 100%, nero 20%.

All'interno dell'icona vengono raffigurati, in primo piano, due fasci di grano duro legati singolarmente, di colore giallo, e, dietro, in prospettiva, la Civita di Matera con il campanile della Cattedrale sullo sfondo.

06A09364

DECRETO 11 ottobre 2006.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al Laboratorio enochimico unione italiana vini autorizzato, con decreto 4 marzo 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 16 marzo 2005, con il quale al «Laboratorio enochimico unione italiana vini», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 settembre 2006, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 4 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 marzo 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità fissa	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità fissa	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 15
Acidità totale	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità totale	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 13
Acidità totale	MI 037 Rev 5 2005
Acidità volatile	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato IV
Acidità volatile	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 14, escluso punto 6.4
Acidità volatile per piccametria differenziale	MI - 038 Rev 5 2005
Acido citrico, acido tartarico, acido malico, acido succinico, acido piruvico, acido lattico, glicerina	OIV MA-E-AS313-04-ACIORG 2005
Acido sorbico	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 22.2

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acido sorbico	MI 040 Rev 4 2005
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 10
Anidride carbonica	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 37.3
Anidride carbonica	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 37.2
Anidride solforosa libera	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 25.2.2
Anidride solforosa libera	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 25.2.3
Anidride solforosa totale	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 25.2.2
Anidride solforosa totale	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 25.2.3
Antisettici e inibitori della fermentazione (Saggio di fermentescibilità)	OIV MA-F-AS4-02-RECANT 2006 punto 1
Calcio	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 29
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 9
Cloruri	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 11
Cloruri, solfati	MI - 039 Rev 5 2005
Conduttività	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 42b
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-E-AS315-03-DIGMAL 2005
Estratto secco totale	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato VI
Estratto secco totale	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 2
Estratto secco totale ed estratto ridotto per via indiretta mediante misure densimetriche	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 4
Ferro	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 30.2
Idrossimetilfurfurolo	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 42c, par 3
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 41
Litio	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato XXX
Litio	MI 071 / 2006 Rev. 5
Magnesio	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20ºC	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 1
Meso-inositolo, scillo-inositolo, saccarosio	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 42.f
Metalli: piombo, rame, zinco, ferro, potassio, sodio, magnesio, calcio	MI 071 Rev 3 2005
Metanolo	OIV MA-E-AS312-3-METHAN 2005, punto 2
Multiparametrale: titolo alcolometrico, zuccheri riduttori, acidità totale, acidità volatile, estratto secco totale, pH	MI - 070 Rev 2 2005
Ocratossina A	OIV MA-E-AS315-10-OCHRAT 2005
pH	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 24
Piombo	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 35
Potassio	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 27.3
Rame	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 31
Sodio	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 26.3
Solfati	Reg. CEE n. 2676/1990, allegati 12.2 e 12.3
Sostanze volatili, metanolo	Reg. CEE n. 2870/2000, allegato I 3
Tenore zuccherino	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	D.M. 12 marzo 1986 *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, allegato V
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE n. 2870/2000, allegato 1
Titolo alcolometrico volumico	MI - 033 Rev 6 2005
Titolo alcolometrico volumico e titolo alcolometrico volumico effettivo	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 3, punto 4C + Reg. CE n. 355/05

Denominazione della prova	Norma/metodo
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 3, punto 4C + Reg. CE n. 1493/99 allegato II + decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 73 del 23 marzo 1965
Zinco	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 34
Zuccheri riduttori	MI - 036 Rev 6 2005
Zuccheri riduttori	Reg. CEE n. 2676/1990, allegato 5, par 3.2
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 Rev 6 2005

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09350

DECRETO 11 ottobre 2006.

Modifica del decreto 11 settembre 2000, concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio»;

Vista la nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso alla Commissione europea il disciplinare di produzione modificato in accoglimento alle richieste avanzate dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste Consorzio per la tutela del formaggio Montasio e trasmesso alla Comunità europea con nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo n. 61759;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 settembre 2000 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Montasio» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 10 marzo 2006, numero di protocollo 61759, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEL FORMAGGIO «MONTASIO» D.O.P.

La DOP «Montasio» è riservata al formaggio a pasta dura, cotto, prodotto esclusivamente con latte di vacca, di media e lunga stagionatura, di forma cilindrica a scalzo diritto o quasi diritto, con facce piane o leggermente convesse.

La zona di produzione della DOP «Montasio» comprende:

Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

Veneto: l'intero territorio delle province di Belluno e Treviso e parte del territorio delle province di Padova e Venezia così come delimitato: «dall'intersecare della linea di confine della provincia di Treviso con quella di Padova, si prosegue lungo quest'ultima fino ad incontrare l'autostrada Serenissima. Si prosegue lungo questa linea fino al ponte autostradale sul fiume Brenta quindi lungo detto fiume fino alla foce».

Gli allevamenti che forniscono latte ai fini della trasformazione in formaggio a DOP «Montasio» devono essere ubicati nella zona di produzione. Essi non devono utilizzare:

1) alimenti da terreni acquitrinosi;

2) alimenti da bordi strade a denso traffico;

3) ortaggi, frutta, barbabietole e colza;

4) insilati (con esclusione del fieno-silos e del silo-mais) e sostanze fermentate provenienti dalle lavorazioni industriali di frutta, bietole, birra e distillati;

5) mangimi industriali medicati;

6) sottoprodotti lavorazione riso;

7) farine di origine animale;

8) polpe di bietola fresche, umide o insilate sottoprodotti della birra e distillati.

Nel periodo di conservazione del latte presso la stalla è vietato aggiungere conservanti ed effettuare qualsiasi trattamento termico, eccettuato il raffreddamento fino ad un minimo di 4 °C.

I caseifici che producono formaggio a DOP «Montasio» e gli stabilimenti di stagionatura devono essere ubicati nella zona di produzione.

Il latte utilizzato: deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di 4 mungiture consecutive.

Deve essere lavorato entro 30 ore dalla raccolta.

Deve essere ricevuto e stoccato a temperatura non inferiore a 4 °C.

Per quanto attiene il tenore in germi a 30 °C (per ml) e le cellule somatiche (per ml) il latte utilizzato deve essere conforme e rispettare il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 dicembre 1997, allegato *A*, capitolo IV.

Il latte destinato alla DOP «Montasio» non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un'analisi della fosfatasi chiaramente positiva.

È utilizzato caglio di vitello, liquido o in polvere e sale alimentare secondo la normativa vigente.

È consentito l'uso del lisozima.

La produzione del formaggio a DOP «Montasio» avviene secondo le seguente sequenza operativa:

01) riscaldamento del latte a 32-36°C;

02) aggiunta innesto/fermento naturale selezionato;

03) aggiunta caglio in polvere o liquido;

04) coagulazione del latte;

05) rottura della cagliata;

06) cottura a 42-48°C e spinatura fuori fuoco per un tempo complessivo di 20/30 minuti;

07) estrazione della cagliata;

08) pressatura e rivoltamento delle forme;

09) marchiatura all'origine con fascere personalizzate con apposizione del codice del caseificio e della sigla della provincia e la data di produzione (anno, mese e giorno) come riportato in figura 1;

10) salatura a secco oppure in salamoia leggera con eventuale completamento a secco;

11) stagionatura minima di sessanta giorni a temperature non inferiori a 8 °C per i primi trenta giorni e superiori nel prosieguo della stagionatura.

Al decimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare una umidità massima non superiore al 42,84%.

Sono ammessi valori di analisi entro i dieci giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato al sessantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per tale stagionatura.

Al sessantesimo giorno di stagionatura il formaggio a DOP «Montasio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

1) umidità massima non superiore a 36,72%;

2) grasso nella sostanza secca: minimo 40%;

3) peso: 6-8 kg;

4) diametro: forma 30-35 cm;

5) scalzo: massimo 8 cm;

6) crosta: liscia, regolare ed elastica;

7) pasta: compatta con leggera occhiatura;

8) colore: naturale, leggermente paglierino;

9) aroma: caratteristico;

10) sapore: piccante e gradevole.

Sono ammessi valori di analisi di umidità a sessanta giorni superiori a tale limite a condizione che il formaggio atto a diventare DOP Montasio, opportunamente identificato, al solo successivo controllo effettuato entro il novantesimo giorno di stagionatura, presenti valori di umidità conformi alla specifica prevista per il sessantesimo giorno di stagionatura prima di avere la qualifica della DOP formaggio Montasio.

È consentita l'utilizzazione di protettivi della superficie esterna del formaggio, purché gli stessi siano trasparenti, privi di coloranti e rispettino il colore della crosta.

La porzionatura e il preconfezionamento devono essere eseguiti dopo una stagionatura minima di sessanta giorni.

Il formaggio a DOP «Montasio» viene usato da grattugia quando la stagionatura ha raggiunto almeno dodici mesi e si presenta friabile, di colore paglierino, con pochi e piccolissimi occhi.

Qualora l'intero processo produttivo, dalla produzione del latte alla stagionatura minima di sessanta giorni, avvenga nelle aree considerate di montagna, comprese nella zona di produzione della DOP formaggio Montasio, il formaggio può riportare in etichetta la dicitura «prodotto della montagna».

Il caseificio che produce formaggio Montasio DOP «prodotto della montagna» deve identificare in maniera univoca le forme di formaggio Montasio DOP che possiedono tali requisiti. A tale scopo, sullo scalzo verrà impressa una apposita targhetta recante la dicitura PDM, acronimo della dicitura «prodotto della montagna» (fig.1).

Sul formaggio DOP «Montasio» con età superiore a cento giorni di stagionatura, può essere impresso a fuoco, nell'apposita area dello scalzo, dal Consorzio per la tutela del formaggio Montasio, previa verifica dello stesso, il logo della denominazione.

Fig. 1

1) Marchio a fuoco della denominazione «Montasio» e targhetta recante la dicitura PDM.

2) Mese di produzione.

3) Giorno di produzione.

4) N. di codice del caseificio.

5) Sigla della provincia.

VI) Anno di produzione.

Il logo della denominazione è composto da una M in carattere maiuscolo stilizzato e dalla sottostante scritta «MONTASIO» in carattere Horatio. Le dimensioni del logo devono rispettare le proporzioni della figura 2.

Fig. 2

Gli indici colorimetrici del logo della denominazione d'origine protetta «Montasio» sono i seguenti:

STAMPA A COLORI PIENI "TRATTO"	pantone n.	yellow	rubin red	white	black
interno "M" del Consorzio	129	7,5	0,5	8	
scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi	161	12	4		4

STAMPA A COLORI	pantone n.
interno "M" del Consorzio	141 U
scritta MONTASIO e profilo "M", e le eventuali linee divisorie spicchi	168 U

STAMPA A COLORI CON RETINO	yellow	magenta	black
interno "M" del Consorzio	60%	15%	
scritta MONTASIO e profilo "M", eventuali linee divisorie spicchi	100%	80%	80%

06A09351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006.

Modalità e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

1.1 A partire dall'anno 2005 gli uffici comunali che abbiano ricevuto denunce di inizio attività ed emesso atti di assenso in materia di attività edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuano le comunicazioni all'anagrafe tributaria, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

2. Dati oggetto della comunicazione.

2.1. Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera:

a) i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi in deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non ultimate e alle variazioni essenziali, previsti rispettivamente dagli articoli 10, 14, 15, comma 3 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

b) i dati relativi alle denunce di inizio attività previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

c) i dati relativi alle denunce di inizio attività previste dall'art. 1, comma 6, legge 21 dicembre 2001, n. 443;

d) i dati relativi ai certificati di agibilità previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche.

3. Modalità di trasmissione.

3.1. Gli uffici comunali devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indi-

cate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre mega byte.

3.3 Le comunicazioni del punto 2.1 possono essere sostituite, in caso di esito negativo del controllo di qualità da parte dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel punto successivo.

4. Modalità della trasmissione sostitutiva.

4.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle procedure di controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.

4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite la procedura di annullamento del file precedente, prevista in ambiente Entratel o Internet, di cui al punto 3.

5. Termini per le comunicazioni.

5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno 2005, sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.

5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno solare precedente, a partire dal 2006, sono effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno.

6. Trattamento dei dati.

6.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

6.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali, mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del contribuente in caso di avvio delle attività istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

7. Sicurezza dei dati.

7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

8.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.

9. Ricevute.

9.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

9.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato 3 al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

9.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalità descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;

d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;

e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3, sono comunicati per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che è tenuto a riproporre la trasmissione corretta, entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera *e)*, al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.

10. Precedenti tracciati per concessioni edilizie.

10.1. Con l'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente provvedimento, sono adempiuti altresì quelli previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 19 settembre 1999, limitatamente alle ipotesi indicate nella tabella dei provvedimenti allegata al citato decreto con i codici R1, R2 e R3, inerenti ai beneficiari del rilascio delle concessioni edilizie, ai relativi progettisti ed agli atti di cessazione.

Motivazioni.

Nel contesto della lotta al sommerso e del contrasto all'evasione nel settore immobiliare, l'art. 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, integrando gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, ha istituito l'obbligo per gli uffici comunali di comunicare, esclusivamente per via telematica, all'anagrafe tributaria i dati contenuti nelle denunce di inizio attività, nei permessi di costruire e negli altri atti di assenso da essi rilasciati.

In particolare, l'interesse è rivolto alla raccolta dei dati riguardanti soggetti dichiaranti, direttori dei lavori, esecutori dei lavori e progettisti, nella disponibilità degli uffici comunali, e nella misura strettamente necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché delle informazioni contenute negli atti sopra elencati.

Il presente provvedimento definisce le caratteristiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, nonché le specifiche tecniche con il dettaglio delle informazioni da trasmettere.

I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati è garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti.

La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.

Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Disciplina normativa di riferimento:

legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 332;

legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia di edilizia), e successive modifiche;

decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;

decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni;

decreto ministeriale 17 settembre 1999;

provvedimento del 9 luglio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore dell'agenzia: FERRARA

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in materia di edilizia **Allegato 1**

TRACCIATO RECORD DI TESTA

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**0**"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "**DIAXX**"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**29**"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	19	11	Codice fiscale	NU	
5	20	24	5	Filler	AN	Da impostare a spazi
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
6	25	74	50	Denominazione	AN	
7	75	114	40	Comune del domicilio fiscale	AN	
8	115	116	2	Provincia del domicilio fiscale	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
9	117	120	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"
10	121	127	7	Progressivo Invio	NU	Numero progressivo di invio della fornitura. Da indicare nel formato "AAAANNN"
11	128	135	8	Data di invio	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
12	136	497	362	Filler	AN	Da impostare a spazi
13	498	498	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
14	499	500	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in materia di edilizia **Allegato 1**

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO

PERMESSO DI COSTRUIRE, CERTIFICATO DI AGIBILITA' O ALTRO ATTO DI ASSENSO

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE (PERSONA FISICA)						
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	68	25	Nome	AN	
5	69	69	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
6	70	77	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
7	78	117	40	Comune di nascita	AN	
8	118	119	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE (PERSONA NON FISICA)						
9	120	169	50	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
10	170	209	40	Comune della sede	AN	
11	210	211	2	Provincia della sede	AN	
QUALIFICA DEL RICHIEDENTE						
12	212	212	1	Qualifica del richiedente	NU	*Valori ammessi:* *1 = Proprietario;* *2 = Usufruttuario* *3 = Titolare di altro diritto sull'immobile* *4 = Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati*
DATI RELATIVI ALLA RICHIESTA						
13	213	213	1	Tipologia di intervento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) DPR 380/2001* *2 = Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) DPR 380/2001* *3 = Interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c) DPR 380/2001* *4 = Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d) DPR 380/2001* *5 = Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001* *6 = Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lett. f) DPR 380/2001* *7 = Altro*
14	214	229	16	Numero di protocollo	AN	
15	230	230	1	Tipologia della richiesta	NU	*Valori ammessi:* *0 = Rilascio* *1 = Cessazione. Si considerano atti di cessazione: revoca, abrogazione, ritiro, annullamento, pronuncia di decadenza, diniego di rinnovo o di proroga, rinuncia ed estinzione.*
16	231	238	8	Data di presentazione della richiesta	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
17	239	246	8	Data di inizio lavori	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
18	247	254	8	Data di fine lavori	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in materia di edilizia **Allegato 1**

DATI RELATIVI ALL'AREA / IMMOBILE OGGETTO DELL'ISTANZA						
19	255	289	35	Indirizzo	AN	Via e Numero civico
IDENTIFICATIVO N.C.T.R. / N.C.E.U.						
20	290	290	1	Tipo Unità	AN	*Valori ammessi:* *T = Terreni* *F = Fabbricati*
21	291	293	3	Sezione	AN	Identificativo della Sezione desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
22	294	298	5	Foglio	NU	Identificativo del Foglio desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
23	299	303	5	Particella	NU	Identificativo della Particella desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
24	304	307	4	Estensione Particella	NU	Estensione della particella (solo per Comuni con sistema tavolare)
25	308	308	1	Tipo Particella	AN	*Solo per Comuni con sistema tavolare. Valori ammessi:* *F = Fondiario* *E = Edificiale*
26	309	312	4	Subalterno	NU	Identificativo del Subalterno desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
DATI DEL PROFESSIONISTA (PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI)						
27	313	328	16	Codice fiscale del professionista	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
28	329	329	1	Albo / Elenco Professionale	NU	*Valori ammessi:* *1 = Agronomo;* *2 = Architetto;* *3 = Geometra;* *4 = Ingegnere;* *5 = Perito;* *6 = Altro;*
29	330	331	2	Provincia Albo	AN	
30	332	341	10	Numero Iscrizione Albo / Elenco	AN	
31	342	342	1	Qualifica del professionista	NU	*Valori ammessi:* *0 = Progettista;* *1 = Direttore dei lavori;* *2 = Progettista e Direttore dei lavori*
DATI DELL'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE						
32	343	353	11	Partita IVA	NU	
33	354	403	50	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
34	404	443	40	Comune della sede legale	AN	
35	444	445	2	Provincia della sede legale	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
36	446	497	52	Filler	AN	Da impostare a spazi
37	498	498	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
38	499	500	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in materia di edilizia Allegato 1

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "2"
CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE (PERSONA FISICA)						
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	68	25	Nome	AN	
5	69	69	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
6	70	77	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
7	78	117	40	Comune di nascita	AN	
8	118	119	2	Provincia di nascita	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE (PERSONA GIURIDICA)						
9	120	169	50	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
10	170	209	40	Comune della sede	AN	
11	210	211	2	Provincia della sede	AN	
QUALIFICA DEL DENUNCIANTE						
12	212	212	1	Qualifica del denunciante	NU	*Valori ammessi:* *1 = Proprietario;* *2 = Usufruttuario* *3 = Titolare di altro diritto sull'immobile* *4 = Rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati*
DATI RELATIVI ALL'INTERVENTO						
13	213	213	1	Tipologia di intervento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Interventi di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) DPR 380/2001* *2 = Interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lett. b) DPR 380/2001* *3 = Interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lett. c) DPR 380/2001* *4 = Interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d) DPR 380/2001* *5 = Interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) DPR 380/2001* *6 = Interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lett. f) DPR 380/2001* *7 = Altro*
14	214	229	16	Numero di protocollo	AN	
15	230	230	1	Tipologia della richiesta	NU	*Valori ammessi:* *0 = Rilascio* *1 = Cessazione. Si considerano atti di cessazione: revoca, abrogazione, ritiro, annullamento, pronuncia di decadenza, diniego di rinnovo o di proroga, rinuncia ed estinzione.*
16	231	238	8	Data di presentazione della denuncia	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
17	239	246	8	Data di fine lavori	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in materia di edilizia **Allegato 1**

DATI RELATIVI ALL'AREA / IMMOBILE OGGETTO DELL'ISTANZA						
18	247	281	35	Indirizzo	AN	Via e Numero civico
IDENTIFICATIVO N.C.E.U.						
19	282	282	1	Tipo Unità	AN	*Valori ammessi:* *T = Terreni* *F = Fabbricati*
20	283	285	3	Sezione	AN	Identificativo della Sezione desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
21	286	290	5	Foglio	NU	Identificativo del Foglio desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
22	291	295	5	Particella	NU	Identificativo della Particella desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
23	296	299	4	Estensione Particella	NU	Estensione della particella (solo per Comuni con sistema tavolare)
24	300	300	1	Tipo Particella	AN	*Solo per Comuni con sistema tavolare. Valori ammessi:* *F = Fondiario* *E = Edificiale*
25	301	304	4	Subalterno	NU	Identificativo del Subalterno desunto dai dati catastali del terreno o del fabbricato
DATI DEL PROFESSIONISTA (PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI)						
26	305	320	16	Codice fiscale del professionista	AN	Se numerico deve essere allineato a sinistra
27	321	321	1	Albo / Elenco Professionale	NU	*Valori ammessi:* *1 = Agronomo;* *2 = Architetto;* *3 = Geometra;* *4 = Ingegnere;* *5 = Perito;* *6 = Altro;*
28	322	323	2	Provincia Albo	AN	
29	324	333	10	Numero Iscrizione Albo / Elenco	AN	
30	334	334	1	Qualifica del professionista	NU	*Valori ammessi:* *0 = Progettista;* *1 = Direttore dei lavori;* *2 = Progettista e Direttore dei lavori*
DATI DELL'IMPRESA ESECUTRICE DELLE OPERE						
31	335	345	11	Partita IVA	NU	
32	346	395	50	Denominazione o Ragione Sociale	AN	
33	396	435	40	Comune della sede legale	AN	
34	436	437	2	Provincia della sede legale	AN	
CARATTERI DI CONTROLLO						
35	438	497	60	Filler	AN	Da impostare a spazi
36	498	498	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
37	499	500	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria in materia di edilizia — Allegato 1

TRACCIATO RECORD DI CODA						
Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "**9**"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "**DIAXX**"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "**29**"
CODICE FISCALE DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	19	11	Codice fiscale	NU	
5	20	24	5	Filler	AN	Da impostare a spazi
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
6	25	74	50	Denominazione	AN	
7	75	114	40	Comune del domicilio fiscale	AN	
8	115	116	2	Provincia del domicilio fiscale	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
9	117	120	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"
10	121	127	7	Progressivo Invio	NU	Numero progressivo di invio della fornitura. Da indicare nel formato "AAAANNN"
11	128	135	8	Data di invio	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
12	136	497	362	Filler	AN	Da impostare a spazi
13	498	498	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"
14	499	500	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")

06A09336

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nei seguito del presente atto,

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià i giorni 15, 18 e 19 settembre 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di eventi atmosferici si sono verificati gravi danni alla struttura dell'edificio rendendo inaccessibile l'area servizi ed il front office, per cui nei giorni 15, 18 e 19 settembre 2006 si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Santhià dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con note prot. n. SP/GB/987/988/989/2006 del 27 settembre 2006, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 5 ottobre 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A09380

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Sciacca nel giorno 15 settembre 2006.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio di Sciacca con note in data 15 settembre 2006 e 18 settembre 2006, lo stesso, a causa delle avverse condizioni atmosferiche che hanno provocato l'allagamento delle sale del front-office e dell'archivio storico, nonché l'interruzione dell'energia elettrica, in data 15 settembre 2006 — fino alle ore 9.40 — non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 5 ottobre 2006

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

06A09348

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. della Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio Provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico della Spezia nel giorno 29 settembre 2006 dalle ore 11, per assemblea del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI della Spezia ha comunicato - con nota n. 958/PT del 28 settembre 2006, la chiusura al pubblico il giorno 29 settembre 2006 dalle ore 11, per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. n. 2212/2006 del 29 settembre 2006, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 6 ottobre 2006

Il direttore regionale: PARDI

06A09366

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente i due *referendum* popolari per il distacco, rispettivamente, del comune di Noasca dalla regione Piemonte e la sua aggregazione alla regione Valle d'Aosta e del comune di Sovramonte dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbali chiusi in data 17 ottobre 2006, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi nei giorni 8 e 9 ottobre 2006, per i due *referendum* popolari indetti con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2006, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sui quesiti sottoposti a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei due comuni specificati in epigrafe e pertanto ha dichiarato che i risultati sono stati favorevoli al distacco territoriale dei medesimi comuni, rispettivamente, dalla regione Piemonte alla regione Valle d'Aosta e dalla regione Veneto alla regione Trentino - Alto Adige.

06A09382

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dello statuto della fondazione Ordine Mauriziano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 ottobre 2006, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 19 novembre 2004, n, 277, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 21 gennaio 2005, n, 4, lo statuto della fondazione Ordine Mauriziano.

06A09425

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2531
Yen	149,87
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	28,288
Corona danese	7,4557
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67530
Fiorino ungherese	266,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9118
Corona svedese	9,2400
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	36,915
Franco svizzero	1,5932
Corona islandese	85,87
Corona norvegese	8,4530
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,4225
Nuovo leu romeno	3,5085
Rublo russo	33,7860
Nuova lira turca	1,8574
Dollaro australiano	1,6723
Dollaro canadese	1,4251
Yuan cinese	9,9180
Dollaro di Hong Kong	9,7641
Rupia indonesiana	11552,96
Won sudcoreano	1200,34
Ringgit malese	4,6290
Dollaro neozelandese	1,8990
Peso filippino	62,686
Dollaro di Singapore	1,9887
Baht tailandese	47,010
Rand sudafricano	9,5966

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09378

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetramisolo 5% Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a.».

Decreto n. 54/25 del 9 giugno 2006

Il medicinale veterinario prefabbricato TETRAMISOLO 5% ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI S.P.A. (ex integratore medicato tetracandio).

Titolare A.I.C.:

Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e fiscale in Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017;

Produttore:

la società Unione commerciale lombarda S.p.a. sita in Brescia, via G. Di Vittorio, 36;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103451011.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

tetramisolo cloridrato 59 g;

pari a tetramisolo base 50 g.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: uccelli da gabbia e da voliera;

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle comuni verminosi intestinali come quelle sostenute da capillarie, da ascaridi ed heterakis;

Tempo di attesa: non pertinenti;

È vietato l'utilizzo del medicinale veterinario su animali produttori di alimenti destinati al consumo umano;

Validità:

in confezione integra correttamente conservata 36 mesi; dopo la prima apertura il prodotto va utilizzato entro 180 giorni; l'alimento medicato deve essere consumato entro 24 ore.

Regime di dispensazione:

flacone da 20 ml da vendersi senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

L'adeguamento degli stampati nelle confezioni in commercio deve essere effettuato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09347

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Triidrato 80% - Chemifarma».

Decreto n. 77 del 3 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXICILLINA TRIIDRATO 80% - CHEMIFARMA polvere solubile.

Titolare A.I.C.:

Chemifarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - via Don Eugenio Servadei n. 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Produttore:

la società UCL S.p.a. nello stabilimento sito in Brescia - via G. Di Vittorio n. 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 103727018;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 103727020.

Composizione:

ogni grammo di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 800,00 ml (pari a amoxicillina base 696,80 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Broiler e suino.

Indicazioni terapeutiche:

è indicata nei broilers e suini, nelle infezioni sostenute da batteri Gram-positivi e Gram-negativi sensibili alla amoxicillina: colibacillosi, salmonellosi, stafilococcosi e streptococcosi, mal rosso e sindrome mam del suino, infezioni dell'apparato respiratorio, infezioni dell'apparato gastro-enterico, infezioni urinarie, infezioni genitali, infezioni cutanee, infezioni articolari; terapia della clostridiosi da clostridium perfringens.

Tempi di attesa:

suino: 9 giorni;

broiler: 4 giorni.

Non somministrare a galline ovaiole che producono uova destinate al consumo umano o alla riproduzione.

Validità:

prodotto correttamente conservato in confezione integra: 24 mesi.

Dopo la prima apertura della confezione: 2 mesi;

Dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 12 ore.

Regime di dispensazione:

da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09346

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato Nuova ICC».

Provvedimento n. 162 del 23 agosto 2006

Specialità medicinale per uso veterinario COLISTINA SOLFATO NUOVA ICC.

Confezioni:

buste da 20 g - polvere solubile orale - A.I.C. n. 100409010;

buste da 100 g - polvere solubile orale - A.I.C. n. 100409022;

buste da 1000 g - polvere solubile orale - A.I.C. n. 100409034.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., sede e domicilio fiscale in via Walter Tobagi, 7/b - 20068 Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto: variazione tipo IB, n. 42: validità dopo prima apertura e dopo diluizione in acqua del prodotto finito.

È autorizzata la richiesta della ditta sopra citata, di inserire, per il medicinale prefabbricato per uso veterinario «Colistina Solfato Nuova ICC», un periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura pari a 60 giorni e un periodo di validità dell'acqua medicata pari a 24 ore, rimanendo invariata la validità per il confezionamento integro, correttamente conservato pari a 24 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09337

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Gallivac SE».

Decreto n. 75 dell'11 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIVAC SE.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: produzione e rilascio lotti presso l'officina Impfstoffwerk Dessau - Tornau GmbH - Rosslau (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi vetro (10 R) tipo I da 1000 dosi cadauna di vaccino liofilizzato - A.I.C. n. 103617015;

12 flaconi vetro (100 H) tipo II da 5000 dosi cadauna di vaccino liofilizzato - A.I.C. n. 103617027;

1 flacone vetro (10 R) tipo I da 1000 dosi cadauna di vaccino liofilizzato - A.I.C. n. 103617039;

1 flacone vetro (100 H) tipo II da 5000 dosi cadauna di vaccino liofilizzato - A.I.C. n. 103617041.

Composizione: ogni dose di vaccino ricostituito contiene:

principi attivi: enteritidis, ceppo mutante 441/014, geneticamente stabile, con due attenuazioni (adenina-istidina auxotrofico) con titolo non inferiore a 1×10^8 UFC (unità formanti colonia);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli a partire da un giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli per ridurre la colonizzazione, la permanenza e la disseminazione di Salmonella Enteritidis all'apparato intestinale ed agli organi interni. L'immunità si instaura entro sei giorni dopo la prima vaccinazione.

Validità:

in confezione integra correttamente conservata: diciotto mesi;

vaccino ricostituito: 4 ore;

dopo l'apertura del flacone utilizzare immediatamente.

Tempi di sospensione:

carne: sei settimane dopo l'ultima vaccinazione;

uova: tre settimane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile.

Altre condizioni:

1) la ditta deve impegnarsi, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, a collaborare ad un piano di vigilanza per un periodo minimo di 24 mesi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, coordinato dal centro di referenza per la Salmonellosi dell'IZS delle Venezie per l'ambito veterinario e con il centro di referenza per gli enterobatteri patogeni dell'Istituto superiore di sanità per gli stipiti isolati da casi d'infezione umana. Tale collaborazione viene richiesta al fine di valutare i risultati dell'integrazione della vaccinazione con il programma di controllo attualmente in essere in Italia e dovrà prevedere la produzione di report semestrali. Tale periodo potrà essere esteso sulla base di risultati che verranno trasmessi allo scrivente ufficio tramite i due centri sopra citati;

2) codesta ditta deve confermare l'impegno a fornire, a titolo non oneroso, ai laboratori diagnostici pubblici coinvolti nella esecuzione dei test necessari al piano nazionale di controllo della Salmonella, i reagenti necessari per la distinzione tra lo stipite vaccinale e quelli di campo, per tutto il tempo necessario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

06A09340

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 45% Novartis Animal Health S.p.a.».

Provvedimento n. 182 del 21 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario TIAMULINA 45% NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.a. nelle confezioni:

bustina da 55,6 g - A.I.C. n. 102681044;

bustina da 111,2 g - A.I.C. n. 102681057;

bustina da 1112 g - A.I.C. n. 102681069.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale in Origlio (Varese), largo Boccioni, 1, codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento della parte II del dossier di tecnica farmaceutica che comporta, tra l'altro, le seguenti modifiche:

adeguamento delle specifiche del principio attivo alla monografia pubblicata in farmacopea europea;

eliminazione di due eccipienti: il calcio fosfato e l'acido sorbico;

modifica del periodo di validità del medicinale suddetto dopo la prima apertura e nell'acqua medicata. Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

prodotto in confezionamento integro: invariata (36 mesi);

dopo la prima apertura: 12 settimane (se conservato a temperatura inferiore a 25 °C nella confezione originale accuratamente richiusa);

acqua medicata: 24 ore se adeguatamente conservata a (25 °C, al riparo dalla luce diretta del sole). L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, relativamente alla validità dopo prima apertura e in acqua medicata, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 195 del 25 settembre 2006

Medicinale veterinario prefabbricato TIAMULINA 45% NOVARTIS ANIMAL HEALTH S.p.A., nelle confezioni:

Bustina da 55,6 g - A.I.C. n. 102681044;

Bustina da112,2 g - A.I.C. n. 102681057;

Sacchetto da 1112 g - A.I.C. n. 102681069.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale in Origlio (Varese), largo Boccioni n. 1, codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del sito di confezionamento primario /secondario e modifica consequenziale.

È autorizzata per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto la sostituzione del sito per il confezionamento primario/ secondario,

da:

Novartis Pharma Stein AG - (CH),

a:

Eurovet Animal Health B.V., Bladel (Paesi Bassi),

e conseguente autorizzazione alla sostituzione anche del sito in cui si effettua il controllo dei lotti,

da:

Novartis Pharma Stein AG - (CH),

a:

Eurovet Animal Health B.V., Bladel (Paesi Bassi).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09339-06A09344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duplocillina L.A».

Provvedimento n. 190 del 21 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DUPLOCILLINA L.A, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101942047;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101942011.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda); rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica quantità di un eccipiente.

È autorizzata la variazione di tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto concernente la modifica della quantità di lecitina così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09338

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «FPVAX»

Provvedimento n. 192 del 25 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica FPVAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 100013022 - 1 flacone da 1000 dosi vaccino + 1 flacone da 10 ml di diluente;

A.I.C. n. 100013034 - 10 flaconi da 1000 dosi cad. vaccino + 10 flaconi da 10 ml di diluente.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA, n. 8/b1 - trasferimento sito rilascio lotti.

Si autorizza il trasferimento del sito per il rilascio dei lotti presso l'officina Merial - Laboratoire de Porte des Alpes sita in Saint Priest (Francia).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09342

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cattlemaster 4»

Provvedimento n. 193 del 25 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica CATTLEMASTER 4.

Confezioni:

A.I.C. n. 100398015 - flacone liofilizzato 5 dosi + flacone liquido 5 dosi :

A.I.C. n. 100398039 - flacone liofilizzato 25 dosi + flacone liquido 25 dosi.

Titolare A.I.C.:

Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 Km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 42/a1 - modifica periodo validità della sola frazione liquida.

Si autorizza, esclusivamente per la frazione liquida della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica, la modifica della validità da 18 mesi a 24 mesi. La validità ora autorizzata è la seguente:

18 mesi frazione liofilizzata;

24 mesi frazione liquida;

18 mesi medicinale veterinario confezionato per la vendita;

12 ore dopo ricostituzione della frazione liquida con la frazione liofilizzata.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09341

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dinalgen soluzione orale».

Provvedimento n. 194 del 25 settembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DINALGEN SOLUZIONE ORALE.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 103699.

Titolare A.I.C.: Esteve S.p.A. con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni, 32 - 42, codice fiscale n. 07306141008:

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione specie destinazione.

Si autorizza l'estensione d'uso alla specie bovina con la definizione dei seguenti tempi di sospensione: carne zero giorni.

Non utilizzare il prodotto in bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09343

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxysol L.A.».

Provvedimento n. 198 del 3 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario AMOXYSOL L.A. soluzione iniettabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 102471012 - flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 102471024 - flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 102471036 - flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 102471048 - flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., con sede in Milano, viale Certosa n. 12, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA «Aggiunta officina operazioni terminali di confezionamento».

Si autorizza l'aggiunta della seguente officina farmaceutica per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) Bayer S.p.A. sita in Garbagnate Milanese (Milano).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09345

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itraconazolo qualiti»

Estratto determinazione n. 296 del 5 ottobre 2006

Medicinale: ITRACONAZOLO QUALITI.

Titolare A.I.C.: Qualiti (Burnley) Ltd, Talbot Street Briercliffe Burnley, Lancashire BB10 2JY Regno Unito.

Confezioni:

100 mg capsule rigide 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098011/M (in base 10) 13D4JV (in base 32);

100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098023/M (in base 10), 13D4K7 (in base 32);

100 mg capsule rigide 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098035/M (in base 10), 13D4KM (in base 32);

100 mg capsule rigide 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098047/M (in base 10), 13D4KZ (in base 32);

100 mg capsule rigide 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098050/M (in base 10), 13D4L2 (in base 32;

100 mg capsule rigide 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098062/M (in base 10), 13D4LG (in base 32);

100 mg capsule rigide 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098074/M (in base 10), 13D4LU (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098086/M (in base 10), 13D4M6 (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098098/M (in base 10), 13D4ML (in base 32);

100 mg capsule rigide 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098100/M (in base 10), 13D4MN (in base 32);

100 mg capsule rigide 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098112/M (in base 10), 13D4N0 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida contiene:

principio attivo: itraconazolo 100 mg;

eccipienti: sfere di zucchero: (saccarosio, amido di mais), ipromellosa (E464), sorbitano stearato (E491), silice colloidale idrata (E551);

capsule rigide di gelatina: corpo/cappuccio: gelatina, ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171).

Produzione: Martec Pharmaceuticals Inc - 1800 North Topping Avenue Kansas City MO 64120 USA.

Rilasciato da: Generics UK Ltd, Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL Regno Unito.

Confezionamento: McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36, Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda, Cimex AG Birsweg 2 - 4253 Liesberg - Svizzera.

Indicazioni terapeutiche: l'itraconazolo è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni micotiche qualora si pensi siano suscettibili: candidiasi vulvovaginale, candidasi orale, pitiriasi versicolor, micosi cutanee, micosi ungueali (causata da dermatofiti e lieviti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 100 mg capsule rigide 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037098023/M (in base 10), 13D4K7 (in base 32) - classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,91 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,41 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09358

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xyzal»

Estratto determinazione n. 297 del 5 ottobre 2006

Medicinale: XYZAL.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - Pianezza (Torino).

Confezioni:

5 mg/ml gocce orali soluzione flacone di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035666181/M (in base 10) 12OG85 (in base 32);

5 mg/ml gocce orali soluzione flacone di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 035666193/M (in base 10) 12OG8K (in base 32);

5 mg/ml gocce orali soluzione flacone di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035666205/M (in base 10) 12OG8X (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali soluzione.

Composizione: 1 ml di gocce orali soluzione (20 gocce) contiene:

principio attivo: levocetirizina dicloridrato 5 mg;

eccipienti: sodio acetato, acido acetico, glicole propilenico, glicerolo 85%, metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, saccarina sodica, acqua depurata.

Produzione e controllo: UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della rinite allergica (inclusa la rinite allergica persistente) e dell'orticaria cronica idiopatica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

5 mg/ml gocce orali soluzione flacone di vetro da 10 ml - A.I.C. n. 035666181/M (in base 10) 12OG85 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

5 mg/ml gocce orali soluzione flacone di vetro da 15 ml - A.I.C. n. 035666193/M (in base 10) 12OG8K (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

5 mg/ml gocce orali soluzione flacone di vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035666205/M (in base 10) 12OG8X (in base 32) - classe di rimborsabilità: «A nota 89».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,07 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,67 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09356

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluticasone IVAX»

Estratto determinazione n. 303 del 5 ottobre 2006

Medicinale: FLUTICASONE IVAX.

Titolare A.I.C.: IVAX Farmaceutici S.r.l., via Costarica, 14 - 00040 Pomezia.

Confezioni:

50 mcg spray nasale sospensione flacone in vetro da 60 erogazioni - A.I.C. n. 037038015/M (in base 10) 13B9XZ (in base 32);

50 mcg spray nasale sospensione flacone in vetro da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037038027/M (in base 10) 13B9YC (in base 32);

50 mcg spray nasale sospensione flacone in vetro da 150 erogazioni - A.I.C. n. 037038039/M (in base 10) 13B9YR (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale sospensione.

Composizione: ciascuna erogazione dosata da 100 microlitri contiene:

principio attivo: 50 mcg di fluticasone propinato;

eccipienti: glucosio (anidro), cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, alcol feniletilico, benzalconio cloruro, polisorbato 80, acqua depurata.

Produzione e rilascio dei lotti: IVAX Pharmaceuticals S.r.l., Opava Repubblica Ceca.

Indicazioni terapeutiche: Fluticasone IVAX 50 mcg spray nasale sospensione è indicato per la profilassi e il trattamento delle riniti allergiche stagionali (inclusa la febbre da fieno) e delle riniti croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

50 mcg spray nasale sospensione flacone in vetro da 60 erogazioni - A.I.C. n. 037038015/M (in base 10) 13B9XZ (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

50 mcg spray nasale sospensione flacone in vetro da 120 erogazioni - A.I.C. n. 037038027/M (in base 10) 13B9YC (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C»;

50 mcg spray nasale sospensione flacone in vetro da 150 erogazioni - A.I.C. n. 037038039/M (in base 10) 13B9YR (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09357

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergolide EG»

Estratto determinazione n. 304 del 5 ottobre 2006

Medicinale: PERGOLIDE EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

0,05 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673010/M (in base 10) 12Z5HL (in base 32);

0,05 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673022/M (in base 10) 12Z5HY (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673034/M (in base 10) 12Z5JB (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - AIC n. 036673046/M (in base 10) 12Z5JQ (in base 32);

0,05 mg compresse 10×30 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - AIC n. 036673059/M (in base 10) 12Z5k3 (in base 32);

0,05 mg + 0,25 mg compresse 75×0,05 mg + 6×0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - AIC n. 036673061/M (in base 10) 12Z5K5 (in base 32);

0,05 mg + 0,25 mg compresse 109×0,05 mg + 57×0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - AIC n. 036673073/M (in base 10) 12Z5KK (in base 32);

0,25 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673085/M (in base 10) 12Z5KX (in base 32);

0,25 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673097/M (in base 10) 12Z5L9 (in base 32);

0,25 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673109/M (in base 10) 12Z5LP (in base 32);

0,25 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673111/M (in base 10) 12Z5LR (in base 32);

0,25 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - AIC n. 036673123/M (in base 10) 12Z5M3 (in base 32);

0,25 mg compresse 10×20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - AIC n. 036673135/M (in base 10) 12Z5MH (in base 32);

1 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - AIC n. 036673147/M (in base 10) 12Z5MV (in base 32);

1 mg compresse 10×20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - AIC n. 036673150/M (in base 10) 12Z5MY (in base 32);

1 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673162/M (in base 10) 12Z5NB (in base 32);

1 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673174/M (in base 10) 12Z5NQ (in base 32);

1 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673186/M (in base 10) 12Z5P2 (in base 32);

0,25 mg compresse 40 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673198/M (in base 10) 12Z5PG (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in flacone HDPE - AIC n. 036673200/M (in base 10) 12Z5PJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 0,05 mg, 0,25 mg e 1 mg contiene:

Principio attivo: pergolide mesilato 65 mcg (equivalente a 0,05 mg di pergolide), pergolide mesilato 325 mcg (equivalente a 0,25 mg di pergolide, pergolide mesilato 1,3 mg (equivalente a 1 mg di pergolide

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, sodio amido glicolato (tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172).

Produzione confezionamento e controllo: Teva Pharmaceuticals Industries Ltd - PO Box 353 Kfar Saba 44102 Israele.

Confezionamento controllo e rilascio:

Cosmo S.p.a. - via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate Milano;

Teva UK - Brampton Roada Hampden Park - BN229AG Eastbourne East Sussex Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: se si considera il trattamento con dopamina agonisti, il pergolide mesilato è indicato come terapia di seconda linea in pazienti che sono intolleranti o a cui il trattamento con un composto non ergot è risultato inutile, come monoterapia, o come trattamento aggiuntivo a levodopa, nella gestione dei segni e sintomi della malattia di Parkinson.

Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo dello specialista. Il beneficio del trattamento continuato deve essere corretto regolarmente, prendendo in considerazione il rischio di reazioni fibrotiche e valvulopatia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 0,05 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673010/M (in base 10) 12Z5HL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,69 euro.

Confezione: 0,05 mg + 0,25 mg compresse 75×0,05 mg + 6×0,25 mg compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - AIC n. 036673061/M (in base 10) 12Z5K5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,76 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 16,11 euro.

Confezione: 1 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673162/M (in base 10) 12Z5NB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,22 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,17 euro.

Confezione: 0,25 mg compresse 40 compresse in blister AL/AL/PVC - AIC n. 036673198/M (in base 10) 12Z5PG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,06 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,26 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09360

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pergolide Merck Generics»

Estratto determinazione n. 305 del 5 ottobre 2006

Medicinale: PERGOLIDE Merck GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a. - via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

0,05 mg compresse 10 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641013/M (in base 10), 12Y67P (in base 32);

0,05 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641025/M (in base 10), 12Y681 (in base 32);

0,05 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641037/M (in base 10), 12Y68F (in base 32);

0,05 mg compresse 40 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641049/M (in base 10), 12Y68T (in base 32);

0,05 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641052/M (in base 10), 12Y68W (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641064/M (in base 10), 12Y698 (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036641076/M (in base 10), 12Y69N (in base 32);

0,05 mg compresse 10×30 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036641088/M (in base 10), 12Y6B0 (in base 32);

0,05 mg compresse 100 compresse in flacone HPDE - A.I.C. n. 036641090/M (in base 10), 12Y6B2 (in base 32);

0,25 mg compresse 10 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641102/M (in base 10), 12Y6BG (in base 32);

0,25 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641114/M (in base 10), 12Y6BU (in base 32);

0,25 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641126/M (in base 10), 12Y6C6 (in base 32);

0,25 mg compresse 40 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641138/M (in base 10), 12Y6CL (in base 32);

0,25 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641140/M (in base 10), 12Y6CN (in base 32);

0,25 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641153/M (in base 10), 12Y6D1 (in base 32);

0,25 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036641165/M (in base 10), 12Y6DF (in base 32);

0,25 mg compresse 10×20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036641177/M (in base 10), 12Y6DT (in base 32);

1 mg compresse 10 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641189/M (in base 10), 12Y6F5 (in base 32);

1 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641191/M (in base 10), 12Y6F7 (in base 32);

1 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641203/M (in base 10), 12Y6FM (in base 32);

1 mg compresse 40 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641215/M (in base 10), 12Y6FZ (in base 32);

1 mg compresse 50 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641227/M (in base 10), 12Y6GC (in base 32);

1 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641239/M (in base 10), 12Y6GR (in base 32);

1 mg compresse 100 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036641241/M (in base 10), 12Y6GT (in base 32);

1 mg compresse 10×20 compresse in blister AL/AL/PVC confezione ospedaliera - A.I.C. n. 036641254/M (in base 10), 12Y6H6 (in base 32);

0,05 mg compresse 75 compresse + 0,25 mg compresse 6 compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - A.I.C. n. 036641266/M (in base 10), 12Y6HL (in base 32);

0,05 mg compresse 109 compresse + 0,25 mg compresse 57 compresse in blister AL/AL/PVC starter pack - A.I.C. n. 036641278/M (in base 10), 12Y6HY (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 0,05 mg, 0,25 mg e 1 mg contiene:

principio attivo: 0,05 mg (50 mcg) di pergolide (come pergolide mesilato), 0,25 mg (250 mcg) di pergolide (come pergolide mesilato), 1 mg (1000 mcg) di pergolide (come pergolide mesilato);

eccipienti 0,05 mg: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico (tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ossido di ferro giallo (E172);

eccipienti 0,25 mg: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico (tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, indaco carminio (E132), ossido di ferro giallo (E172);

eccipienti 1 mg: lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinizzato, carbossimetilamido sodico (tipo A), cellulosa microcristallina, magnesio stearato, ferro ossido rosso (E172).

Produzione confezionamento e controllo dei lotti: Teva Pharmaceutical Industries Ltd - Po Box 353 Kfar Saba 44102 Israele.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories - 36/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road Dublin 13 Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: «Pergolide» è indicata come trattamento di seconda linea dei segni e sintomi del morbo di Parkinson in pazienti intolleranti alla terapia con farmaci dopamino-agonisti non derivati dall'ergotamina somministrati in monoterapia o che non abbiano risposto a tale terapia.

È inoltre indicata come trattamento aggiuntivo alla levodopa nella gestione dei segni e sintomi del morbo di Parkinson.

(classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione: 0,05 mg compresse 30 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641037/M (in base 10), 12Y68F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,05 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,69 euro.

Confezione: 0,25 mg compresse 40 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641138/M (in base 10), 12Y6CL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,06 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,26 euro.

Confezione: 1 mg compresse 20 compresse in blister AL/AL/PVC - A.I.C. n. 036641191/M (in base 10), 12Y6F7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 12,22 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 20,17 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09361

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tranizolo»

Estratto determinazione n. 306 del 5 ottobre 2006

Medicinale: TRANIZOLO.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a. - via D. Scarlatti, 31 - 20124 Milano.

Confezioni:

100 mg capsule 4 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093010/M (in base 10), 13CZNL (in base 32);

100 mg capsule 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093022/M (in base 10), 13CZNY (in base 32);

100 mg capsule 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093034/M (in base 10), 13CZPB (in base 32);

100 mg capsule 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093046/M (in base 10), 13CZPQ (in base 32);

100 mg capsule 14 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093059/M (in base 10), 13CZQ3 (in base 32);

100 mg capsule 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093061/M (in base 10), 13CZQ5 (in base 32);

100 mg capsule 16 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093073/M (in base 10), 13CZQK (in base 32);

100 mg capsule 18 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093085/M (in base 10), 13CZQX (in base 32);

100 mg capsule 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093097/M (in base 10), 13CZR9 (in base 32);

100 mg capsule 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093109/M (in base 10), 13CZRP (in base 32);

100 mg capsule 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093111/M (in base 10), 13CZRR (in base 32);

100 mg capsule 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093123/M (in base 10), 13CZS3 (in base 32);

100 mg capsule 84 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093135/M (in base 10), 13CZSH (in base 32);

100 mg capsule 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093147/M (in base 10), 13CZSV (in base 32);

100 mg capsule 140 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093150/M (in base 10), 13CZSY (in base 32);

100 mg capsule 150 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093162/M (in base 10), 13CZTB (in base 32);

100 mg capsule 280 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093174/M (in base 10), 13CZTQ (in base 32);

100 mg capsule 300 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093186/M (in base 10), 13CZU2 (in base 32);

100 mg capsule 500 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093198/M (in base 10), 13CZUG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: 1 capsula rigida contiene: principio attivo: itraconazolo 100 mg.

Eccipienti: sfere di zucchero: (Saccarosio, amido di mais), ipromellosa (E464), sorbitano stearato (E491), silice colloidale idrata (E551).

Capsule rigide di gelatina: corpo/cappuccio: gelatina, ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171).

Produzione confezionamento: Martec Pharmaceuticals Inc - 1800 North Topping Avenue Kansas City MO 64120 USA.

Confezionamento: Clonmel Healthcare Ltd Waterford Road Clonmel Co Tipperary Irlanda.

Confezionamento controllo: Cimex AG - Birsweg 2 - 4253 Liesberg Svizzera.

Confezionamento controllo e rilascio:

Genus Pharmaceuticals Ltd - Benham Valence RG-208LU Newburg Berkshire (Inghilterra);

Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Volturno, 48 - 20089 Quinto de Stami Rozzano - Milano;

Cosmo S.p.a. - via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano);

Stada Arzneimittel AG - Stradastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Germania;

Sanico N.V. - Veeddijk 59, Industriezone 4 2300 Turnhout Belgio;

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9 - 4879 AC Etten Leur - Olanda.

Indicazioni terapeutiche:

candidosi vulvovaginale, candidosi orale, dermatomicosi (es. tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis, tinea manus) ed onicomicosi (causate da dermatofiti e lieviti), pityriasis versicolori;

sprotricosi linfocutanee, paracoccidioidomicosi, bastomicosi (in pazienti immunocompromessi) ed istoplasmasi;

itraconazolo può essere usato per trattare pazienti affetti da aspergillsi invasive risultate resistenti o intolleranti all'amfotericina B.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione: 100 mg capsule 8 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037093046/M (in base 10), 13CZPQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,91 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,41 euro.

(classificazione ai fini della fornitura)

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09362

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norlevo»

Estratto determinazione n. 307 del 5 ottobre 2006

Medicinale: NORLEVO.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma 15 Rue Beranger - 75003 Parigi.

Confezioni:

1,5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C n. 034884066/M (in base 10), 118LH2 (in base 32);

1,5 mg compresse 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C.: n. 034884078/M (in base 10), 118LHG (in base 32);

1,5 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C.: n. 034884080/M (in base 10), 118LHJ (in base 32);

1,5 mg compresse 25 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C.: n. 034884092/M (in base 10), 118LHW (in base 32);

1,5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera - A.I.C.: n. 034884104/M (in base 10), 118LJ8 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 1,5 mg contiene:

principio attivo: 1,5 mg di levonorgestrel;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione: Cardinal Health 17 Rue de Pontoise 95520 Osny Francia.

Confezionamento secondario anche presso: A.C.R.A.F. S.p.a. via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona.

Indicazioni terapeutiche: contraccettivo di emergenza da usare entro 72 ore da un rapporto sessuale non protetto o in caso di mancato funzionamento di un sistema anticoncezionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 1,5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 034884066/M (in base 10), 118LH2 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09359

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-245) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00